



*Tribunale amministrativo regionale
della Calabria*

Relazione sull'attività del Tribunale amministrativo regionale

del

Presidente Giancarlo Pennetti

in occasione dell'inaugurazione

dell'anno giudiziario 2023

Catanzaro, 21 febbraio 2023

SOMMARIO

Ricordo di Franco Frattini

Indirizzi di saluto

Aspetti organizzativi

Andamento del contenzioso

Programma smaltimento arretrato per l'anno 2023

Patrocinio a spese dello Stato - Contributo unificato – Spese di gestione

Il processo amministrativo telematico

Iniziative in collaborazione con il mondo della Scuola

Offerta formativa per i laureati

Analisi di alcuni settori dell'attività giurisdizionale: Contrasto amministrativo alla criminalità organizzata: in particolare le Interdittive – Sanità.

Conclusioni

Ricordo di Franco Frattini

Poco meno di un anno fa, questo stesso evento inaugurale vedeva la gradita presenza e la partecipazione di Franco Frattini, pochi mesi prima asceso allo scranno più alto del Consiglio di Stato, quello di Presidente.

Ricordo ancora il tratto gentile, garbato e disponibile del Presidente Frattini, subito palesatosi già al primo contatto, fin dalla stretta di mano con la quale gli diedi il benvenuto, al Suo ingresso nel nostro Tribunale Amministrativo. La Sua partecipazione non fu un atto di presenza solo formale, bensì una partecipazione davvero piena e convinta come tutti i presenti a quell'evento ebbero modo di constatare.

Il Suo discorso -articolato e ricco di spunti di riflessione- delineò con chiarezza l'orizzonte verso cui avrebbe teso la Sua presidenza: la creazione d'un rapporto nuovo, più stretto, fra Consiglio di Stato e TAR; il risalto assegnato alla funzione di indirizzo della P.A. svolta dalle sentenze del Giudice Amministrativo e i risultati di rafforzamento istituzionale e di accentuazione della fiducia dei cittadini che ne derivano; infine, l'evidenziazione del fondamentale ruolo di giudice di prossimità, di giudice del territorio rivestito dai Tribunali Amministrativi Regionali.

Pur con tali obiettivi Egli acquisì subito piena consapevolezza della necessità di affrontare e risolvere i problemi logistici e di personale che condizionavano l'attività di questo Tribunale.

L'attenzione rivolta alla Giustizia Amministrativa calabrese dal Presidente Frattini è stata sincera, autentica e accompagnata da atti concreti ai quali ne sarebbero seguiti altri, se ne avesse avuto il tempo. Anche nei due successivi incontri con tutti i Presidenti di TAR tenuti, su sua convocazione, nei mesi seguenti a Palazzo Spada, Egli, nell'aprire questi incontri ebbe sempre a rivolgere parole di genuino apprezzamento per questo Tribunale, per

l'impegno dei suoi magistrati e di tutto il personale, convinto com'era che la Giustizia Amministrativa calabrese, per essere davvero protagonista della vita di questa regione, dovesse essere messa nelle più idonee condizioni di funzionamento possibili, proprio per contribuire al miglioramento della Calabria.

Un sentiero troppo presto interrotto quello del Presidente Frattini. Di cui, tuttavia, si poteva intravederne, *in fieri*, la mèta.

Finchè ha potuto, Franco Frattini -il magistrato, il giurista, l'uomo- quel sentiero lo ha percorso, con coerenza e dedizione.

Su quel sentiero noi proseguiremo il cammino. Ricordandolo.

Indirizzi di saluto

Nell'aprire, assieme al Presidente della Seconda Sezione Giovanni Iannini e ai Magistrati, Francesco Tallaro, Arturo Levato, Domenico Gaglioti, Alberto Ugo ed Manuela Bucca la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario desidero salutare i presenti -Autorità civili, militari e religiose, Magistrati degli altri Ordini giudiziari (Giurisdizione ordinaria, della Corte dei Conti e delle Commissioni tributarie), Magnifici Rettori dell'Università della Calabria e dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro in rappresentanza del mondo accademico, Avvocati dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, Colleghi del Consiglio di Stato e degli altri Tribunali amministrativi regionali nonché il collega Consigliere Andrea De Col, delegato dal Presidente del T.A.R. di Reggio Calabria, sezione staccata del TAR della Calabria.

Con la loro presenza, dimostrano l'attenzione e l'interesse con i quali le varie componenti della Comunità locale - e non soltanto gli addetti ai lavori - seguono l'attività della Giustizia Amministrativa.

Ancora, rivolgo un sentito e cordiale saluto al Presidente del TAR Campania, Napoli, Vincenzo Salamone, mio predecessore alla presidenza di questo Tribunale, intervenuto in rappresentanza del Consiglio di Presidenza, nonché il collega intervenuto in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

In questo saluto infine associa il Segretario Generale Pasquale Alvaro e tutto il personale del Tribunale amministrativo regionale della Calabria. Non posso tralasciare di menzionare infine, anzitutto, i Dottori tirocinanti che stanno espletando il loro tirocinio, condividendo le attività e in qualche modo la vita stessa di questo Tribunale curando la loro formazione sul campo guidati dai magistrati *tutors*, anche loro componenti attive di questo Tribunale.

Un saluto doveroso lo rivolgo pure ai rappresentanti degli organi di informazione, che assicurano la completezza e la puntualità della comunicazione relativa all'attività istituzionale della Giustizia Amministrativa. La crescita civile e culturale della società, l'allargamento degli spazi di libero e pubblico dibattito, sono affidate anche al mondo dell'informazione, chiamato a raccontare e a spiegare all'opinione pubblica il funzionamento della Giustizia Amministrativa calabrese e l'impatto delle nostre pronunce giurisdizionali nei vari ambiti della vita sociale, economica e politico-amministrativa di questa regione.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario appena iniziato consente, come sempre, un momento di verifica dello stato della Giustizia Amministrativa con particolare riguardo al territorio di competenza.

Sottoponiamo dunque all'attenzione sia di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad essere informati e sia all'attenzione dei cittadini -ai quali vogliamo dare conto dell'attività svolta- i risultati conseguiti nell'anno ormai alle nostre spalle e le linee direttrici dell'azione futura.

Aspetti organizzativi

L'anno appena trascorso ha visto anzitutto la fine del periodo emergenziale legato all'epidemia da COVID 19, cessato il 31 marzo 2022.

Il ritorno alle udienze in presenza, già ripreso gradatamente nella seconda metà del 2021, si è definitivamente consolidato dal mese di aprile del 2022, come confermato dal Decreto del Presidente del TAR n.13 dell'1 aprile 2022. Ferma la soppressione delle chiamate preliminari, è stata però consentita la chiamata delle udienze in fasce orarie distinte, che indubbiamente si è dimostrata soluzione valida, al fine di evitare sovraffollamenti, concretizzando una modalità più ordinata e funzionale soprattutto alle esigenze dell'avvocatura, tanto che, da più parti, ne viene richiesto il definitivo mantenimento.

Nel riconoscere la funzionalità della chiamata per fasce, con indubbio vantaggio in termini di risparmio temporale a beneficio dei difensori, vi è da considerare che tale soluzione presuppone un lavoro preparatorio di distribuzione delle cause, strutturato secondo criteri che consentano il rispetto della tempistica prevista, per evitare sovrapposizioni, e richiede chiaramente un impegno aggiuntivo per le segreterie, che, comunque, disimpegnano con la solita attenzione, concorrendo alla realizzazione di un sempre migliore assestamento delle attività.

Inoltre, a partire dal 1 aprile 2022, gli Uffici, il cui accesso era stato interdetto al pubblico a decorrere dal 26 marzo 2020 e successivamente consentito con limitazioni e in ragione delle diverse, sopravvenute esigenze di gestione dell'attività istituzionale, sono stati riaperti al pubblico, prevedendo fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di green pass base -escluso per l'utenza non qualificata- e della mascherina protettiva, misure applicate anche durante lo svolgimento delle udienze.

Tra l'altro, a scopo precauzionale, con l'intento di salvaguardare i dipendenti e gli utenti dal rischio di diffusione del contagio, l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per l'accesso nella sede del TAR è stato poi prorogato fino al 15 giugno, sulla base dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.

Dalla seconda metà dell'anno 2022, fermi alcuni accorgimenti prudenziali, soprattutto di carattere igienico, come la frequente sanificazione dei locali, la dotazione in tutti gli ambienti di porta-dispenser per gel disinfettante per le mani, l'accurata pulizia quotidiana degli ambienti di lavoro, oltre alla costante informazione del personale sulle precauzioni da adottare in ambiente lavorativo, sviluppati a seguito della pandemia a tutela della salute dei lavoratori e dei frequentatori a vario titolo del TAR, si può dire che vi è stato un completo ripristino della situazione antecedente l'emergenza sanitaria.

Sembra, comunque, di poter sostenere che alcune accortezze sperimentate nel periodo emergenziale possano mantenersi per un più ordinato svolgimento dei processi, così come si deve riconoscere che le esigenze determinate dall'epidemia hanno consolidato la telematizzazione del processo, avviata nel 2016, consentendo di superare anche le residue perplessità di alcuni operatori del diritto.

Il processo telematico applicato al processo amministrativo ha rappresentato una sfida che, nel momento della necessità, causata dall'imprevista ondata pandemica, ha dato ragione a quanti -i più- vi hanno creduto e l'hanno sostenuta, perché grazie alla possibilità di effettuare tutte le fasi processuali da remoto la giustizia amministrativa ha potuto fronteggiare la pandemia in modo ottimale, di fatto senza interruzioni, diversamente da quanto successo alle altre giurisdizioni.

Un altro aspetto organizzativo, meritevole di menzione per la portata innovativa e anch'esso ereditato dalla vicenda epidemica è il cosiddetto lavoro agile, che nella giustizia amministrativa, dopo le varie fasi dettate

dall'evoluzione emergenziale, ha avuto una sua specifica disciplina nel Regolamento adottato dal Segretario Generale della G.A. in data 27/12/2022, a seguito dell'entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, per il triennio 2019/2021, che ha disciplinato il lavoro a distanza nella Pubblica Amministrazione.

Venute meno le esigenze di carattere sanitario, lo *smart working* c.d. emergenziale, legato alla necessità di contingentare i dipendenti in presenza, ha smesso di essere considerato modalità ordinaria della prestazione lavorativa e, di conseguenza, si è reso necessario regolamentarne la fruizione, anche in ragione delle sopravvenute esigenze di risparmio energetico.

L'Ufficio ha attuato pienamente la disciplina temporanea all'uopo approntata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in vigore dal primo aprile 2022 e fino alla richiamata nuova disciplina del lavoro da remoto, contenuta nel suddetto Regolamento del 27/12/2022.

Si ritiene che la scelta del Segretario Generale della G.A. di adottare la regolamentazione del lavoro agile per i propri dipendenti sia, senza dubbio, da condividere e sostenere, convinti, peraltro, che il cambiamento dei modelli organizzativi e della cultura del lavoro nella pubblica amministrazione risponda a quelle condizioni di fiducia, autonomia, responsabilità e flessibilità proprie dello *smart working*.

Ciò tanto più che la risposta del personale della giustizia amministrativa in generale e di questo TAR in particolare è stata pienamente positiva, di apprezzata efficacia ed efficienza, in quanto è stato anche grazie al lavoro dei dipendenti amministrativi, alla responsabilità da loro dimostrata nonostante i disagi causati dalla situazione emergenziale, che si è riusciti ad affrontare e superare le notevoli criticità che il periodo di pandemia ha determinato.

Tanto premesso, desidero ora anzitutto rappresentare in modo schematico la dotazione organica del Tribunale.

Per quanto riguarda il personale di magistratura, esso non solo continua ad essere numericamente inferiore rispetto alle previsioni della pianta organica, atteso che essa prescrive, per il TAR Catanzaro, 12 magistrati compreso il presidente ma, rispetto al 2021, detta situazione è fortemente peggiorata in dipendenza del fatto che, dall'aprile del 2022, il Magistrato Francesca Goggiamani, in forza alla Prima Sezione, ha chiesto ed ottenuto dal C.P.G.A. il collocamento fuori ruolo per tre anni al fine dello svolgimento di un incarico di studio e assistenza presso la Corte Costituzionale.

Oggi sono pertanto in servizio, in totale, soltanto sette magistrati compresi i presidenti delle due sezioni. A causa del venir meno del citato magistrato la situazione è divenuta assai critica nella Prima Sezione dove il carico lavorativo è sopportato da tre magistrati compreso il sottoscritto. Nel corso del 2022 si è cercato di sopperire mediante interpello per magistrati di altri TAR da assegnare a questo Tribunale ai fini dello svolgimento di udienze in regime di missione. Tranne l'udienza di dicembre si è riusciti in tal modo ad inserire un magistrato in più nella prima Sezione per quasi tutta la restante parte dell'anno. Questo rimedio emergenziale però ovviamente ha evidenti limiti.

Auspico pertanto vivamente che il CPGA, da me messo al corrente della situazione in cui versa questo Tribunale, all'esito del concorso per il reclutamento di nuovi referendari TAR, ormai vicino alla conclusione delle prove di esame orali, tenga nella dovuta considerazione l'esigenza di questa sede al fine non solo di incrementare l'attuale dotazione di magistrati con un numero adeguato di nuovi giudici –almeno altri tre, in aggiunta a quelli attualmente in servizio- al fine di mettere il Tribunale in condizione di svolgere i propri compiti con maggiore efficienza.

A questo riguardo devo altresì fare presente che il nuovo Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti -cui in questa sede rivolgo un sincero augurio di buon lavoro nello svolgimento dell'alta e prestigiosa funzione

ricoperta- ha di recente risposto in via epistolare alle mie recenti sollecitazioni, assicurandomi che nei prossimi mesi, per effetto delle procedure di reclutamento in corso, le carenze dell'organico verranno colmate.

Le mie istanze, rivolte al presidente, recepiscono e danno conto anche delle preoccupazioni e delle ansie degli avvocati, i quali ben vedono come il Tribunale soffra il peso dei vuoti di organico ed essi, proprio perchè conoscitori della complessità e delicatezza del nostro contenzioso giurisdizionale, si rendono conto di quanto di più, meglio e in tempi più rapidi si potrebbe fare per il bene dei cittadini e -in generale- dei destinatari delle nostre decisioni.

Per questa profonda condivisione dei problemi di cui ho detto e per la costante disponibilità ad essere nostri compagni di strada nell'affrontare tali criticità, io voglio qui ringraziare tutti gli avvocati che frequentano quest'aula di udienza; l'energia, la determinazione e la preparazione giuridica di cui essi danno prova nell'esercizio dell'alta funzione svolta è un importante contributo nella costruzione di una Giustizia Amministrativa sempre migliore.

Tanto premesso, ringrazio quindi il presidente della II sezione Giovanni Iannini e tutti i magistrati delle due sezioni - dottori Francesco Tallaro, Arturo Levato, Domenico Gaglioti, Alberto Ugo e Manuela Bucca- per il loro costante, indefesso lavoro, portato avanti con impegno e professionalità, per la serietà e profondità di studio e analisi delle controversie nonchè per lo spirito di abnegazione con cui interpretano quotidianamente l'elevata funzione rivestita a servizio esclusivo della collettività.

Per quanto concerne il personale amministrativo del Tribunale, dopo periodi difficoltosi, segnati da carenze professionali di vario ordine, nell'ultimo biennio la dotazione di dipendenti è connotata da un dinamico equilibrio, con l'ingresso di nuove risorse che bilanciano la fuoriuscita di altre.

La Segreteria amministrativa, diretta dal Segretario Generale, Dott. Pasquale Alvaro, che espleta anche le funzioni di Dirigente della Sezione distaccata di Reggio Calabria, si occupa della gestione degli affari generali di supporto all'attività giurisdizionale.

Il personale assegnato, distribuito nelle segreterie delle sezioni giurisdizionali e negli altri uffici amministrativi è, attualmente, costituito dalle seguenti risorse professionali: 7 funzionari; 11 assistenti, di cui un informatico e 1 operatore, per un totale di 19 unità.

Nell'anno 2022 si è registrato il collocamento in quiescenza di due unità di personale: una, la Sig.ra Angela Mancuso, a decorrere dal 1/1/2022 e l'altra, il Sig. Francesco Lupisella, dall'1/3/2022. A loro il ringraziamento dell'Ufficio per il lavoro svolto al servizio del TAR e l'augurio di una vita serena.

La loro cessazione dal servizio è stata compensata dall'assegnazione di due assistenti, assunti nei ruoli del personale della giustizia amministrativa all'esito della procedura di mobilità esterna indetta con DSG n. 232 del 16/7/2021.

Si tratta dei Sigg. Rita Corrado e Salvatore Cristofaro, che hanno preso servizio in data 18/2/2022. Bisogna riconoscere che essi, in breve tempo, grazie anche alla pregressa esperienza in altre amministrazioni, hanno acquisito le basi per un corretto e proficuo disimpegno delle funzioni loro assegnate, integrandosi molto bene nell'ambiente lavorativo e fornendo una sempre più autonoma e responsabile collaborazione alle attività dell'Ufficio. Con dispiacere si è dovuto prendere atto del trasferimento volontario, avvenuto nel mese di maggio 2022, a seguito di superamento di concorso presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Dott.ssa Deborah Quaranta, assistente informatico, apprezzata per le qualità professionali e per la disponibilità, anche verso l'utenza, soprattutto per il suo contributo tecnico

nel periodo di avvio e adeguamento del processo telematico. Le rivolgiamo gli auguri di buon lavoro nella nuova amministrazione.

All'inizio del corrente anno, il ruolo di assistente informatico -unico in pianta organica- è stato affidato al Sig. Mario Bonofiglio, vincitore del concorso per il reclutamento di n. 17 assistenti informatici, assegnato al TAR Catanzaro con DSG n. 240/2022 con decorrenza 2 gennaio 2023.

Il Sig. Bonofiglio, ha dimostrato di possedere qualità e capacità, pertanto siamo certi di poter contare sulla sua valida collaborazione e assistenza informatica.

Completo l'esposizione relativa al personale amministrativo in forza al TAR ringraziando il Segretario Generale, dott. Alvaro, per il suo costante lavoro e per lo scrupolo e perseveranza posti nell'intento di favorire le migliori condizioni dell'ambiente lavorativo, attraverso programmi ordinari e straordinari, che realizza con la collaborazione dei funzionari.

Un plauso particolare va rivolto al personale amministrativo, per la professionalità e la diligente cura con le quali svolge i compiti d'ufficio e per il ruolo essenziale di supporto alle attività del Presidente e dei magistrati.

Anche nell'anno 2022 l'operato dei dipendenti amministrativi è stato indispensabile per il regolare svolgimento della funzione istituzionale. La loro collaborazione, responsabile e competente, costituisce un elemento portante del TAR e una certezza anche per il futuro.

Approfitto dell'occasione altresì per segnalare l'effettuato aggiornamento dell'Elenco dei consulenti tecnici, distinti per categorie professionali, cui i magistrati del TAR attingono nei casi di necessità per l'affidamento dell'incarico di verificatore o di consulente per il compimento di indagini tecniche, ai sensi degli articoli 19, 20, 66 e 67 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Pur non essendo frequentissimi i casi di nomina di CTU, si è ritenuto opportuno aggiornare l'elenco con l'obiettivo di rinnovare, ampliandola, la

lista di professionisti disponibili ad assumere incarichi, oltre che di favorire una classificazione più organica e razionale dei dati di individuazione di consulenti competenti per una più mirata scelta da parte dei magistrati che, all'occorrenza, se ne avvalgono.

La procedura ha registrato molto interesse, sono state presentate oltre 150 domande da parte di liberi professionisti e dipendenti pubblici delle varie categorie e di diverse discipline.

L'elenco, così aggiornato, è uno strumento ausiliario dei giudici, chiamati a operare in una realtà sociale e giuridica che prospetta situazioni di maggiore complessità rispetto anche al recente passato, laddove i casi concreti, sottoposti ai giudici, possono riguardare, anche questioni tecniche rispetto alle quali il giudice amministrativo deve necessariamente servirsi di conoscenze attinenti peculiari discipline scientifiche o tecniche.

La consulenza esperita per tali casi sarà strumento di conoscenza e di accesso al fatto da parte del giudice, al fine della verifica dell'esistenza e della congruità dei presupposti, soprattutto fattuali, del provvedimento sottoposto al suo esame.

Andamento del contenzioso

Il lavoro profuso con impegno dai magistrati e dal personale delle segreterie ha consentito il raggiungimento -anche nel 2022- di importanti risultati, evidenziati nelle statistiche a consuntivo di cui alle tabelle allegate.

Si è registrato, rispetto al 2021, un calo dei ricorsi depositati, passati da 1924 a 1690. Tale diminuzione potrebbe dipendere da diversi fattori tra i quali si può, sicuramente, annoverare l'aumento del costo della vita che ha avuto riflessi in tutti i settori. Come ho già avuto modo di esporre agli ordini professionali ed alle associazioni di avvocati amministrativisti ricadenti nel bacino di utenza di questo Tribunale nella consueta conferenza svoltasi, nello

scorso dicembre, in applicazione dell'art. 37 co.1 e 3 del d.l. n.98/2011, convertito con legge n.111/2011, il decremento del contenzioso giurisdizionale amministrativo, ha riguardato, principalmente, le seguenti materie: autorizzazioni e concessioni (-139 ricorsi); appalti pubblici e concessioni di servizi (-41 ricorsi) edilizia e urbanistica (- 84 ricorsi), servizio sanitario nazionale (-39 ricorsi).

Sotto il profilo della ripresa economica, va sottolineato il dato sopracitato della **voce autorizzazioni e concessioni**, per sua natura rappresentativo d'un contenzioso legato all'esistenza di attività economiche, commerciali, in corso o che si intende avviare. In questo ambito rientrano anche i ricorsi relativi alle concessioni di beni demaniali, tema questo notoriamente divenuto assai attuale all'indomani dell'intervento dell'Adunanza Plenaria (Cons. St., Ad. Plen., 9 novembre 2021 nn. 17 e 18) in tema di limiti di efficacia temporale delle concessioni demaniali, individuata, come è noto, nella data del 31 dicembre prossimo.

Un cenno specifico meritano i ricorsi in materia di **appalti pubblici e concessioni di pubblici servizi**, anch'essi diminuiti (41 ricorsi in meno).

Nel corso del 2022 sono stati depositati, infatti, n. 59 ricorsi relativi a tale materia (45 assegnati alla prima sezione e 14 alla seconda, questi ultimi tutti di carattere sanitario): di questi, 40 sono stati definiti e 19 sono già assegnati ad udienza per la decisione, mentre in totale nel corso del 2022 sono state pubblicate 78 sentenze (riferite anche a ricorsi di anni precedenti).

Se poi si considera l'ultimo triennio, dei 266 ricorsi depositati (107 nel 2020, 100 nel 2021 e 59 nel 2022), sono allo stato pendenti solo 20 ricorsi, dei quali, peraltro, 18 sono già iscritti a ruolo ad una udienza per la decisione.

Significativo pure l'impegno a definire con sentenza breve già in sede di camera di consiglio cautelare questa tipologia di ricorsi. Infatti, dei 59 nuovi ricorsi in materia di gare presentati nel 2022, ne sono stati definiti -con sentenza breve- 12. Il dato, apparentemente poco significativo, assume

maggiore rilevanza se si considera che a partire dal mese di aprile 2022 la prima sezione ha avuto solo tre magistrati me compreso a seguito del già menzionato collocamento fuori ruolo del Magistrato dottoressa Goggiamani, assegnato alla sezione.

L'andamento dell'attività giurisdizionale del Tribunale in questo settore, dunque, resta coerente con le norme in materia, di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi rapidi, sensibile all'impatto che essi hanno sull'attività della pubblica amministrazione e delle imprese.

Tra i settori nei quali negli anni scorsi era più sostenuta la domanda di tutela giurisdizionale spicca quello della **sanità**, di competenza della Seconda Sezione, nel quale, durante l'anno 2022 si è registrato un significativo decremento dei ricorsi depositati, essendosi passati dai 111 del 2021 ai 72 del 2022. A questo contenzioso viene dedicato un maggior approfondimento nel successivo paragrafo inerente l'analisi di alcuni settori del contenzioso giurisdizionale.

Anche la materia dell'**ambiente** ha registrato un notevole decremento di ricorsi: 18 in luogo dei 36 del 2021.

Su questo ambito di giudizi va ribadito che non deve ingannare il numero in assoluto non elevato; infatti, le singole fattispecie hanno quasi sempre oltre che un "peso specifico", in termini di delicatezza delle questioni sotto esame, tutt'altro che trascurabile, anche un notevole grado di complessità che è a ben vedere il riflesso stesso dell'intrinseca dialettica fra gli interessi in conflitto. Va al riguardo registrata la presentazione di alcuni ricorsi che toccano il tema della localizzazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile ponendo il tema del loro impatto sul paesaggio e sull'ambiente medesimo nelle sue specifiche declinazioni della biodiversità e degli ecosistemi dovendo ormai il Giudice Amministrativo

valutare problematiche inerenti possibili relazioni e conflitti fra valori e interessi tutti muniti di garanzia di tutela a livello costituzionale.

Un cenno, deve essere fatto ai ricorsi in materia di **interdittive antimafia**, misura preventiva con la quale l'autorità prefettizia esprime un motivato giudizio in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, interdicensi l'inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l'Amministrazione o l'ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione.

Con riferimento a tale, delicata materia, nel corso del 2022 sono pervenuti 49 ricorsi a fronte dei 53 dell'anno 2021.

Anche nel 2022 i **giudizi di ottemperanza** hanno continuato ad aumentare in misura esponenziale. Il dato totale – che somma appunto i ricorsi di ottemperanza di ambedue le sezioni – secondo le tabelle allegate a questa relazione ci dice che dai 590 ricorsi del 2021 siamo passati ai 665 del 2022. Trattasi d'un coefficiente superiore ai 600 ricorsi del 2019 dato quest'ultimo precedente alla pandemia durante la quale il numero di giudizi di ottemperanza è sceso.

La categoria dei ricorsi di ottemperanza Legge Pinto mantiene una dinamica di crescita costante poiché dai 301 del 2021 si è passati ai 435 ricorsi del 2022.

Il lavoro svolto dal TAR nel corso del 2022 ha consentito la definizione con sentenza di circa 500 ricorsi di ottemperanza: allo stato, quindi, ne risultano pendenti 518 di cui però 111 sono già assegnati ad udienza e 11 sono in stato di “redazione provvedimento”. Inoltre, ben 111 giudizi sono stati sospesi con ordinanza collegiale a causa del dissesto finanziario dell'ente o perché trattasi, nella maggior parte dei casi, di azioni esecutive intraprese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.

Per queste ultime ha trovato applicazione l'art. 117, comma 4, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, le cui previsioni hanno stabilito che, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività sanitarie di contrasto alla citata emergenza, fino al 31 dicembre 2020 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, tra le quali rientrano anche i giudizi di ottemperanza di provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario volti al pagamento di somme di danaro proposti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19 d.lgs. 118/2011. A sua volta l'art. 3, comma 8, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021, aveva poi sostanzialmente prorogato fino al 31 dicembre 2021 la portata temporale della citata previsione di legge.

A seguito della adozione, da parte del T.A.R. Calabria, Sez. dist. di Reggio Calabria, dell'ordinanza n. 229 del 31 marzo 2021 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle norme citate, recanti il menzionato "blocco" transitorio delle esecuzioni e/o dei pignoramenti proposti o da proporre contro gli enti del Servizio sanitario nazionale, per i giudizi pendenti presso questo Tribunale (II^a sezione) veniva disposta la c.d. sospensione impropria stante la pendenza della questione di legittimità costituzionale della normativa sopracitata, al fine di evitare gli effetti irreversibili derivanti da una pronuncia di inammissibilità del ricorso per l'ottemperanza.

Com'è noto, la vicenda si è poi conclusa con dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza costituzionale n.236 del 24/11 – 7/12 del 2021), per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 3, comma, 8, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, che aveva previsto la proroga del divieto di intraprendere e di proseguire le procedure esecutive fino al 31 dicembre 2021.

Con cinque distinte ordinanze del 28 febbraio 2022 (numeri 357, 358, 356) e del 24 marzo 2022 (numeri 529 e 530), la Seconda Sezione di questo Tribunale, in funzione di giudice dell'ottemperanza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-*septies*, comma 2, lett. g), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, per il quale: “... *nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive (...). Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025*”.

Con tali ordinanze la Sezione, sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, ha evidenziato che la fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia deve ritenersi costituzionalmente necessaria, in quanto «*il principio di effettività della tutela giurisdizionale [...] rappresenta un connotato rilevante di ogni modello processuale*». Pur riconoscendosi che è riservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali, si è specificato che le libere scelte del potere legislativo incontrano un limite, che è valicato “*ogniqualevolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire*” e che “*un intervento legislativo – che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore – può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora [...] siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale*”.

La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2022 n. 228, sulla base di tali ordinanze, nonché di altre di Giudici ordinari, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-*septies*, comma 2, lett. g), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.

La Corte, tuttavia, ha fatta salva la possibilità per il legislatore di introdurre una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all'eccezionalità dei presupposti, ponendo una serie di limiti connessi alla platea dei creditori interessati, all'obiettività delle procedure e alla durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti *medio tempore* prodottisi.

Il legislatore ha, quindi, varato una nuova norma (art. 2, comma 3 bis del d.l. 8 novembre 2022 n. 166, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 2022, n. 196) con la quale ha statuito che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria.

La norma ha efficacia fino al 31 dicembre 2023 e, in considerazione dei limiti posti dalla Corte costituzionale, non si applica ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi di lavoro.

La Corte costituzionale e il legislatore, certamente, hanno così posto un punto fermo, anche se non può sottacersi che in tal modo ha avuto conferma un certo atteggiamento, a volte giustificato e a volte no, per il quale, in materia sanitaria e non solo, la Calabria rappresenta una sorta di anomalia nel quadro nazionale, fino al punto da necessitare di norme specifiche, tese a correggere i danni derivanti da cattiva gestione o dal malaffare, considerati quasi come fenomeni endemici in questa Regione.

Si può comunque affermare che in materia di ottemperanza è stato raggiunto un risultato importante se si considera che in questa materia nell'ultimo triennio sono stati 1747 i ricorsi depositati (492 nel 2020, 590 nel 2021 e 665 nel 2022).

Dei 665 ricorsi in ottemperanza depositati nel 2022 ne sono stati assegnati 356 alla Prima Sezione e 309 alla Seconda.

Un settore di contenzioso ulteriormente ridimensionatosi nel 2022 è quello delle **ordinanze contingibili ed urgenti** in quanto dai 42 ricorsi del 2021 si è scesi ai 19 dello scorso anno.

Con riferimento alla **materia elettorale** nel corso del 2022 sono stati iscritti in totale n. 4 ricorsi (2 in prima Sezione e 2 in Seconda), inerenti le esclusioni/ricusazioni di liste e candidati (art. 129 c.p.a.) e tutti definiti. Anche in questo caso le decisioni del Tribunale sono state tempestive, in coerenza con le norme del c.p.a. inerenti il rito elettorale, volte ad evitare soluzioni di continuità nella attività degli Enti locali. Fra queste voglio segnalare le sentenze nn. 1945 e 1946 del 4/11/2022, relative alle elezioni amministrative svoltesi nel Comune di Cutro, entrambe di rigetto e confermate in appello.

Inoltre, nel primo semestre del 2022 sono stati definiti, col rito previsto dall'articolo 130 c.p.a., 6 ricorsi di impugnativa della proclamazione degli eletti depositati nel corso del 2021.

Vale la pena segnalare l'andamento del contenzioso giurisdizionale inerente gli **stranieri** che è rimasto stabile. Infatti nel 2021 sono stati depositati 49 ricorsi e nel 2022 ne sono stati depositati 51. Di questi, 23 risultano pendenti.

Nella materia dei **finanziamenti alle imprese** continua a registrarsi un calo del contenzioso si è passati dai 36 del 2021 ai 20 del 2022. Di questi ne sono stati definiti 6.

Un incremento va segnalato invece nella materia del **pubblico impiego**. Questa materia è trattata, con riferimento alle categorie di pubblici dipendenti tutt'ora sottoposti al regime pubblicistico del rapporto di impiego, dalla

Prima Sezione mentre ad occuparsi delle categorie ricomprese nell'area del pubblico impiego cd. privatizzato è la Seconda Sezione.

Nel 2021 erano stati depositati 144 ricorsi di cui 59 in prima sezione e 85 in seconda.

Nel 2022 invece sono stati depositati in materia di pubblico impiego 172 ricorsi e di questi 72 sono stati assegnati in prima sezione in quanto riguardanti il personale delle forze armate, polizia, carabinieri, guardia di finanza e 100 sono stati assegnati in seconda sezione.

Dei 72 ricorsi assegnati alla Prima Sezione 57 di essi sono pendenti e di questi 8 sono assegnati ad udienza. Di questi ricorsi 11 hanno riguardato il rigetto di domande di trasferimento a domanda o la disposizione di trasferimento d'autorità.

Dei 100 ricorsi assegnati in seconda sezione ne sono pendenti 67 e di questi 20 sono già assegnati ad udienza.

Anche le **Università** concorrono a determinare il contenzioso in materia di personale. Oltre a questioni inerenti lo stato giuridico ed economico dei docenti spiccano soprattutto concorsi per ricercatori. Nel corso del 2022 sono stati depositati complessivamente 9 ricorsi ascrivibili a controversie sorte con le amministrazioni universitarie.

Un calo non irrilevante si è registrato anche in relazione alla materia dell'**edilizia e dell'urbanistica**.

Dai 197 nuovi ricorsi del 2021 si è passati ai 113 presentati nel 2022, quasi tutti afferenti l'edilizia e ben poco l'urbanistica e con una prevalenza di impugnative di ordini di demolizione, dinieghi di sanatoria e di condono anziché di dinieghi di istanze di nuovi permessi di costruzione o altri titoli edilizi (S.C.I.A.) o di impugnative da parte di terzi di nuovi titoli edilizi

rilasciati dall'amministrazione a chi ne ha fatto richiesta per la realizzazione di nuove opere edilizie.

Sostanzialmente stabile il numero dei ricorsi in **ambito scolastico** (18 nuovi ricorsi anche nel 2022).

Buona parte del contenzioso è stato originato dalle numerose procedure concorsuali tese all'assunzione di personale docente e dalla difficoltà di coordinamento tra varie fonti normative che disciplinano i requisiti di accesso all'insegnamento. Assai frequenti anche le controversie relative all'assegnazione di insegnanti di sostegno ad alunni portatori di handicap.

Vanno segnalati infine, alcuni dati di carattere generale.

Il primo riguarda l'elevato numero di **giudizi cautelari**. Su 1690 ricorsi presentati nel 2022, quelli accompagnati da una istanza cautelare sono stati 661, cioè il 39% del totale. Trattasi di un dato inferiore a quello registrato nella precedente relazione (47% del totale).

È evidente che -in primo grado- la tutela cautelare continua a godere di un particolare e comprensibile favore da parte dei ricorrenti, i quali tendono però di frequente a richiederla anche in ipotesi nelle quali il requisito del pregiudizio grave e irreparabile strettamente inteso è -il più delle volte- debole o assente.

Il secondo dato, degno di essere rilevato, riguarda gli **appelli**. A fronte di 1634 sentenze pubblicate, nell'anno 2021 ne erano state appellate soltanto 177, pari al 11%. A fronte di 1747 sentenze pubblicate nell'anno 2022 ne sono state appellate soltanto 101 pari al 6% circa.

Sostanzialmente quindi nulla di nuovo sotto questo profilo.

Il contenzioso giurisdizionale che si svolge dinanzi al giudice amministrativo si definisce, nella stragrande maggioranza dei casi, con sentenza passata in giudicato, nel primo grado di giudizio.

Infine, va sottolineato come, nel corso del 2022, le udienze si sono tenute sempre in presenza (ad eccezione di quelle di smaltimento che, ai sensi comma 4 bis dell'art.87 del c.p.a., si sono svolte da remoto) regolamentando l'ingresso in aula in base a fasce orarie differenziate per ciascuna delle quali, da qualche mese, viene effettuata una chiamata preliminare relativa alla singola fascia chiamata.

Programma smaltimento arretrato per l'anno 2023

Anche nell'anno 2022, massimo è stato l'impegno profuso da questo Ufficio giudiziario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma straordinario di smaltimento di cui al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza PNRR, previsto dal DPCM del 30.12.2021 e disciplinati dettagliatamente, per il comparto della giustizia amministrativa, dalle Linee Guida adottate dal Presidente del Consiglio di Stato con decreto dell'08 febbraio 2022.

A seguito dell'adesione, su base volontaria, dei magistrati interessati all'apposito interpello indetto da questo Tribunale, è stato possibile calendarizzare nel corso del 2022 ben cinque udienze straordinarie secondo il progetto approvato dal CPGA ai sensi dell'art. 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, nonché in osservanza alle disposizioni sulla formazione dei collegi di cui al DPCM del 30.12.2021.

Ebbene, all'esito della celebrazione delle cinque udienze straordinarie del 2022, sono stati definiti, con sentenza, 404 ricorsi del contenzioso ante 2019. Quest'ultimo soddisfacente risultato, che rafforza il livello di crescita della produttività complessiva di questo Tribunale, avrebbe potuto far ritenere prossimo, per l'Ufficio, il raggiungimento dell'obiettivo del definitivo ed integrale abbattimento dell'arretrato storico con notevole anticipo rispetto al cronoprogramma fissato dal PNRR per il comparto della Giustizia Amministrativa (smaltimento del 70% delle pendenze al 31 dicembre 2019, entro il 31 dicembre 2026).

Analisi -questa- suffragata, oltre che dalle evidenze dei dati finora registrati, anche dalle risultanze del monitoraggio sull'attività di smaltimento del nostro Ufficio giudiziario da parte dell'Unità operativa preposta al coordinamento, supporto e monitoraggio degli obiettivi del PNRR, istituita presso il

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Difatti, sulla base dei *reports* trasmessi dal nostro Ufficio sullo stato di avanzamento dell'attività di smaltimento dell'arretrato, l'anzidetta Unità aveva elaborato specificamente per il TAR Catanzaro il cronoprogramma per lo smaltimento, aggiornato al 12.08.2022, con le seguenti proiezioni:

- residuo al 01.08.22 dei ricorsi pendenti al 31.12.19: 571
- velocità di smaltimento: 51 media mensile, 203 media quadrimestrale
- esaurimento contenzioso *ante* 31 dicembre 2019: agosto 2023.

Senonchè, ad impedire il raggiungimento di questo risultato nei tempi brevi che ci si sarebbe attesi, nell'anno 2023 non sarà possibile calendarizzare altre udienze straordinarie di cui al PNRR con le medesime modalità seguite nel corso del 2022, poiché il TAR Calabria – Catanzaro è stato annoverato dal CPGA fra quelle sedi giudiziarie caratterizzate da non elevato contenzioso arretrato, cosiddette “*sedi non PNRR*”.

Ciò nonostante, pur consapevoli delle difficoltà legate alla carenza di magistrati in organico, anche per il 2023 resta fermo l'impegno di questo T.A.R. di raggiungere l'obiettivo della definizione, anche in via ordinaria, dei giudizi residui più datati.

A tal fine, si continueranno ad osservare le buone prassi adottate da questo Tribunale in funzione deflattiva del contenzioso, fra cui è possibile annoverare il tempestivo invio degli avvisi di perenzione inerenti i ricorsi ultraquinquennali, una particolare attenzione nell'esame delle istanze di prelievo in particolare per i ricorsi meno recenti ed un uso il più ampio possibile dello strumento del decreto presidenziale finalizzato alla chiusura di ricorsi per i quali, sussistendo le condizioni di legge, è possibile dichiararne l'improcedibilità, l'estinzione o dare atto della rinuncia.

A fornire un contributo all'efficientamento della gestione del contenzioso vi è l'attività di supporto svolta, nell'ambito dell'Ufficio del Processo, dai funzionari addetti (allo stato, cinque) e dai tirocinanti (attualmente quattro),

alle dirette dipendenze del Presidente dell'Ufficio giudiziario e coordinati dal Magistrato delegato Cons. Francesco Tallaro.

L'Ufficio in esame ha assunto, via via, un ruolo strategico per la gestione del contenzioso con l'espressa finalità di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, al punto che, per come rilevato dal Consiglio della Presidenza della Giustizia Amministrativa nelle linee guida del 15.03.18 per l'avvio dell'Ufficio del Processo, lo stesso *“non costituisce una mera struttura amministrativa ma partecipa all'attività giurisdizionale”*.

Secondo le Linee Guida per lo smaltimento dell'arretrato approvate con decreto del dPCS n. 192 del 28.07.21, l'attuale struttura dell'*Ufficio per il Processo*, concorre a realizzare l'obiettivo di abbattimento dell'arretrato ai sensi del PNRR, rilevato alla data del 31 dicembre 2019, attraverso un'ampia ed articolata attività, comprendente il monitoraggio dei ricorsi suscettibili di immediata definizione, l'analisi delle pendenze e delle sopravvenienze, l'organizzazione di udienze tematiche e per cause seriali, la redazione della scheda del fascicolo per tipologia di affari, la segnalazione al Presidente dell'Ufficio giudiziario dei ricorsi più risalenti.

Infine, si segnala l'impegno profuso dal personale amministrativo di questo Ufficio giudiziario per l'attività svolta in adesione ad alcuni Progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato della GA inclusi nel PNRR ex articolo 16, comma I -bis, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, comunicati dal Segretariato sia per il 2022 che per il 2023, concernenti in particolare le attività di archivio, classificazione dei ricorsi, pubblicazione delle sentenze.

Patrocinio a spese dello Stato - Contributo unificato – Spese di gestione

Patrocinio a spese dello Stato

Come è noto il patrocinio a spese dello Stato è un istituto di civiltà giuridica, volto a garantire anche ai soggetti meno abbienti il beneficio dell'assistenza legale per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, in ogni stato e grado del processo.

Anche nell'anno 2022 il flusso delle istanze rivolte a questo Tribunale, dirette all'ammissione al gratuito patrocinio, ha confermato la rilevanza sociale di questo strumento, che produce nei confronti dell'ammesso gli effetti dell'anticipazione e prenotazione a debito delle spese del giudizio che rimangono, dunque, a carico dello Stato.

Di seguito la tabella riportante i numeri -sostanzialmente sovrapponibili a quelli del 2021- legati all'istituto in questione:

Anno 2022		
Istanze presentate	151	
Istanze accolte	97	64,2 %
Istanze rigettate	33	21,8 %
Istanze da trattare	19	
Restanti istanze (n. 2 rinunce)	2	

Orbene, si rammenta che possono fare ricorso a detto mezzo di tutela e assistenza quei soggetti, cittadini e/o stranieri comunque presenti sul nostro territorio, che dispongono di un reddito annuo inferiore ad euro 11.746,68 determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 del D.P.R. 115/02, che prevedono che i redditi del nucleo familiare si sommano, tenendo conto anche dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, salvo le ipotesi di cui al comma 4 della medesima disposizione. Tale limite reddituale risulta attualmente aggiornato con decreto del 23.07.2020 del Ministero della Giustizia, di cui alla G.U. Serie Generale n. 24 del 30.01.2021.

Pertanto, oltre alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. o) del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo, valutabile a tali fini (art. 79, comma 1, lett. c) T.u. Spese di giustizia), tra le prescrizioni che la domanda dell'interessato deve contenere figura anche l'impegno a comunicare, fino a quando il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione (art. 79, comma 1 lett. d).

È prevista la revoca del godimento del beneficio, secondo quanto prescritto dall'art. 112 t.u., "a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; e b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione".

A tal riguardo occorre dare conto d'una recente ordinanza della Corte di Cassazione VI Sez. Civ., la n. 9727 del 25/3/2022, la quale ha fatto e continua a far molto discutere i professionisti del foro poiché ne ritengono irrigidita l'interpretazione che essa fa delle citate disposizioni e ciò perché la

pronuncia, nell'evidenziare che l'ammissione dell'interessato al beneficio comporta l' *“assolvimento di minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato e considerato”*, finisce con l'affermare sostanzialmente che *“l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni di reddito comporta quindi in sé e per sé la revoca del beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione”*.

Altre opinioni, tra l'altro, tendono a rilevare la discordanza di tale ordinanza con la sentenza delle S.U. Penali dalla stessa pure richiamata, laddove invece afferma che: *“la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c), qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”* (S.U. Pen. 14723/2020).

In altre parole, le censure mosse ruotano attorno all'asserito incongruente concetto che se vengono comunicati dati non veritieri e non vengono superati i limiti, non vi è revoca, laddove invece, se non vengono comunicate le variazioni, vi è revoca.

Sempre a proposito di revoca dell'ammissione, merita di essere segnalata anche l'ipotesi in cui a richiederla sia l'Agenzia delle Entrate che potrà farlo sia nel caso in cui le prospettazioni dell'istante, relative ai presupposti di ammissione al beneficio, siano risultate non veritiere (ai sensi del comma 3 dell'art.127), sia in caso di sopravvenuto mutamento delle sue condizioni di reddito (ai sensi del comma 4 della stessa norma).

L'Ufficio Territoriale al quale è trasmesso l'atto che dispone l'ammissione al beneficio provvede, infatti, tempestivamente a svolgere le attività previste dagli artt. 98, comma 2, 127 del t.u. Spese di Giustizia, sicché - dietro verifica

dell'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni della domanda, nonché della compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria - se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, ne richiede la revoca, conformemente al disposto degli artt. 125 e 127 t.u. Spese di Giustizia, ove il reddito indicato sia superiore ai limiti previsti dalla legge.

Il nostro Tribunale, quale giudice competente ad emettere il provvedimento di revoca, ha conosciuto, nel corso del trascorso 2022, diverse richieste di revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito avanzate dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia dell'Entrate di Catanzaro; fattispecie tutte accomunate dal superamento dei limiti di reddito previsti dal D.P.R. 115/2002 per usufruire del beneficio fin dall'origine, ovvero alla data di presentazione della domanda.

Ne è seguita la revoca dell'ammissione con effetto retroattivo, disponendosi per le attività di recupero conseguenti (con riguardo alle spese anticipate, prenotate a debito e/o liquidate quale compenso professionale a titolo di gratuito patrocinio).

Per taluni casi, in particolar modo allorquando la domanda risulti completa anche della documentazione reddituale, si è disposto che l'Agenzia delle Entrate, in via istruttoria, verifichi se i dati esposti dal richiedente nella domanda siano attendibili, confermando o ritirando, all'esito, la richiesta di revoca del beneficio, sulla quale si pronuncerà in via definitiva il Collegio.

Giacché alla luce di tali segnalazioni, al fine di contrastare i casi di abuso dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, definito quale "non trascurabile concausa di moltiplicazione di attività e di allungamento dei tempi" dell'amministrazione della giustizia, si ritiene doveroso esercitare un controllo ancora più scrupoloso circa la sussistenza e la permanenza dei presupposti per l'ottenimento del beneficio nel rispetto del principio di

efficienza della giustizia e di utile impiego delle risorse pubbliche, senza tuttavia trascurare l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa sul quale vengono ad incidere i provvedimenti di diniego o di revoca dell'ammissione, ricorrendo parimenti ad un'estrema prudenza nelle valutazioni che conducono alla loro adozione.

Contributo Unificato

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 risultano, tra ricorsi, motivi aggiunti, ricorsi incidentali e tutti gli atti soggetti al contributo unificato, numero 1.776 depositi (a fronte dei 2033 del 2021) per un totale dovuto per contributo unificato pari ad euro 891.277 (a fronte di euro 1.321.251,5 del 2021) di cui euro 721.702 (a fronte di euro 1.096.751 del 2021) versati alla Giustizia Amministrativa, euro 3.450 (nel 2021 euro 4.825) versati presso altri uffici giudiziari ed euro 177.975 (nel 2021 euro 236.393) da versare. Risultano inoltre euro 4.075 rimborsati per pagamenti del contributo effettuato e non dovuto.

Significativa, sia in termini quantitativi che qualitativi, l'attività impositiva dell'ufficio in corso d'anno.

Sotto il profilo dell'accertamento, nonostante l'attività informale dell'Ufficio volta a favorire la *compliance* dei ricorrenti, incoraggiando l'adempimento spontaneo degli obblighi di versamento mediante comunicazioni di segreteria che hanno riguardato pressoché tutti i depositi incongruenti sotto il profilo fiscale, nel 2022, sono stati notificati numero 427 inviti al pagamento per il tributo non versato.

Quanto ai rimborsi del contributo unificato versato e non dovuto ovvero versato in eccedenza, risultano definiti con la relativa liquidazione n. 14 procedimenti e n. 4 non procedibili poiché privi della regolarizzazione documentale richiesta dall'ufficio in sede di istruttoria procedimentale.

Sul piano della riscossione si è proceduto al recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo del contributo unificato – maggiorato di sanzioni ed interessi – dovuto e non versato nell’anno 2020. Si è inoltre proceduto al recupero del tributo non sottoposto ad azione di riscossione negli anni precedenti a causa di difficoltà sostanzialmente legate alla reperibilità dei contribuenti e alle incongruenze dei dati anagrafici comunicati dagli avvocati negli atti introduttivi dei giudizi, purtroppo spesso incompleti o approssimativamente esposti, con conseguente aggravio dell’attività prodromica all’azione di recupero del tributo evaso.

Sempre in tema di riscossione si è resa necessaria l’adozione di n. 3 provvedimenti di discarico, dovuti al deposito tardivo della prova del versamento inizialmente non curato. Fermi, in questi casi, gli oneri di riscossione a carico dei contribuenti per gli importi iscritti e successivamente sgravati.

I provvedimenti di rigetto dello sgravio invocato dai ricorrenti eseguiti sono risultati altresì in numero di 3.

Il totale posto in riscossione nell’anno 2022, a conferma della attività svolta, è risultato pari nel totale ad euro 477.563,62 tra imposta, sanzioni ed interessi.

Infine, quanto al contenzioso tributario, nell’anno 2022 sono stati definiti con sentenza in primo grado n. 3 ricorsi mentre in secondo grado n. 1 ricorso. Per essi si è in attesa del decorso del termine per l’impugnativa ovvero per la formazione del giudicato.

Risultano notificati n. 5 nuovi ricorsi tributari, 3 dei quali già incardinati presso il competente ufficio giudiziario con relativa costituzione in giudizio del T.A.R.

Sono stati esaminati tutti gli atti comunicati dalle segreterie delle diverse Corti di Giustizia Tributaria nella Regione. È stato altresì curato il deposito, a mezzo PTT (Processo Tributario Telematico), degli atti processuali di

gestione del contenzioso necessari ai fini della rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'amministrazione (memorie illustrative, controdeduzioni ecc.). È stata valutata la necessità di interposizione di atti di gravame ovvero di adozione di misure di esecuzione del giudicato. Si è provveduto altresì ad analizzare la possibilità di misure di autotutela anche ai fini dell'accoglimento di istanze di mediazione tributaria proposte *ex adverso*. Sono stati in ogni caso curati tutti gli adempimenti previsti per il raccordo con gli Uffici del Segretariato Generale della G.A. responsabili della funzione di indirizzo nella gestione del contenzioso tributario.

Sono attualmente pendenti, in diverse posizioni processuali (attesa fissazione udienza, discussi, attesa dispositivo sentenza ecc.), n. 11 giudizi in cui l'ufficio risulta costituito.

Due le notazioni finali.

Occorre richiamare in questa sede l'attenzione dei difensori:

1. sull'esaustività dei dati concernenti i ricorrenti. Al riguardo si ricorda che, ai sensi degli artt. 40 e 44 c.p.a., pur se non strettamente necessario è comunque opportuno – e in questa sede lo si richiede nell'ottica della più totale collaborazione – non limitarsi alla comunicazione del solo codice fiscale del ricorrente. Occorre piuttosto fornire oltre agli altri «*elementi identificativi del ricorrente*» tra cui certamente il codice fiscale e i dati anagrafici anche i dati relativi alla sua **residenza**. Ciò infatti consente tutte quelle verifiche che si rendono necessarie presso l'agenzia delle entrate nonché l'agente per la riscossione che escludono in radice qualsiasi vizio del ricorso, segnatamente la sua nullità, ex art 44 c.p.a.;
2. occorre altresì richiamare gli obblighi professionali -oltre che di buon senso- gravanti in capo ai difensori i quali devono curare, in modo tempestivo e diligente, il deposito della quietanza a seguito dell'avvenuto versamento del tributo ove, e sempreché, il ricorrente abbia ad essi fornito la prova del pagamento. Ciò al chiaro fine di evitare inutili iscrizioni a ruolo, con

maggiorazione di costi (es. aggio, spese di notifica della cartella esattoriale) in capo a contribuenti sostanzialmente in regola con gli obblighi di versamento.

I ricorsi depositati con dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato per limiti reddituali nelle previste materie (previdenza, assistenza e pubblico impiego) sono stati in totale n. 33 su 1690, con una percentuale dell'1,95%, che mantiene costante il trend registrato negli ultimi anni.

L'Ufficio di segreteria verifica la completezza delle dichiarazioni di esenzione prodotte dai ricorrenti e le trasmette tempestivamente all'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza. A tal proposito, anche come risultato delle interlocuzioni tra gli Uffici, sostenendo e sollecitando questo TAR controlli completi e non a campione (anche perché le richieste del TAR si attestano a poche decine di casi), si è evidenziata una maggiore solerzia dell'agenzia fiscale nella verifica sulla rispondenza delle autocertificazioni reddituali dei ricorrenti alla propria banca dati, che incrocia anche le dichiarazioni presentate da altri soggetti o quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).

L'esito di tale verifica, nel corso dell'anno 2022, ha accertato la non corrispondenza dei redditi autocertificati dai ricorrenti, per usufruire dell'esenzione del pagamento del tributo erariale, in soli due casi, che il TAR ha prontamente trattato e definito, secondo disposizioni di legge.

Spese di gestione

L'anno 2022 ha registrato un considerevole aumento dei prezzi, dovuto a diversi fattori, direttamente o indirettamente legati al conflitto bellico in corso e all'incremento dei costi dell'energia.

La consapevolezza di tali aumenti ha indotto ad una gestione ispirata a criteri prudenziali che ha consentito di mantenere buoni livelli di efficienza e di qualità nell'acquisizione di beni e servizi, con una spesa complessiva totale di € 133.624,00, perfino con qualche risparmio rispetto all'anno 2021.

Comunque, più in generale il risparmio sulle somme complessive assegnate alla Sede è stato piuttosto consistente, attestandosi a circa € 89.000,00, con una percentuale di economia pari ad oltre il 15% del budget.

Come nel 2021, sono state anche acquisite forniture di dispositivi di protezione individuali come misura di prevenzione anti covid, allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e con lo stesso obiettivo si è provveduto ad effettuare periodici servizi di sanificazione ambientale.

Per i suddetti acquisti si è registrato, rispetto all'anno precedente, un sensibile incremento di spesa, imputabile all'aumento dei prezzi di produzione e all'aumento della fornitura, in ragione della maggiore presenza in sede del personale, dopo la fase dello *smart working* generalizzato.

Nonostante il notevole aumento dei costi dell'energia, l'Ufficio, grazie a pratiche virtuose, finalizzate al risparmio e alla razionalizzazione dei consumi, è riuscito a contenere le spese, che in totale -considerato che l'impianto di riscaldamento/raffreddamento della sede è ad alimentazione elettrica-, si sono attestate anche per il 2022 a circa € 21.000,00.

Alle suddette spese per beni e servizi va aggiunto il costo annuale per la locazione dell'immobile di sede pari ad € 208.971,20, oltre alle somme corrisposte agli Avvocati come onorario per l'assistenza ai soggetti ammessi al gratuito patrocinio, in numero di 90 pagamenti, per un importo totale di € 140.254,30. Il totale delle spese del Tribunale Amministrativo di Catanzaro nell'anno 2022 è stato, pertanto, di € 482.849,07, con un incremento del 9%, rispetto all'anno precedente.

.

Il processo amministrativo telematico

Parlare del processo amministrativo telematico a distanza di ben oltre un lustro dalla sua attuazione e, in specie, dopo l'esperienza dell'emergenza pandemica, nel corso della quale il legislatore ha potenziato gli strumenti del processo digitalizzato per tutte le giurisdizioni, risulta quasi superfluo e si rischia di ripetere considerazioni già ampiamente trattate a vari livelli.

Con riferimento al 2022, questa modalità operativa da remoto ha dato ancora una volta positiva prova di sé attraverso le cinque udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato da remoto celebrate in modo lineare e privo di inconvenienti tecnici di rilievo.

Va quindi ribadito, come, peraltro, si è ricordato nei paragrafi precedenti, che la telematizzazione del processo amministrativo, ben rodato al momento dell'insorgere dell'emergenza, ha consentito di affrontare in modo meno traumatico, rispetto alle altre giurisdizioni, la nuova dimensione del diritto conseguente al Covid, proprio grazie alla già consolidata familiarità con le attività svolte per mezzo telematico.

Un'eredità del periodo emergenziale è stato, sicuramente, un certo maggior rigore nell'organizzazione delle attività processuali, rendendo il processo più adeguato alle esigenze degli avvocati e dei giudici. Più di ogni altra cosa, però, è stata l'esperienza del processo emergenziale che ha rafforzato la consapevolezza che probabilmente il futuro appartiene -non sappiamo ancora bene in quale misura- alla giustizia digitale.

La Giustizia Amministrativa, forte del PAT, che si realizza attraverso il SIGA, ovvero il Sistema Informativo che ne costituisce il motore attuativo, è più che avviata in questa direzione e l'innovazione, in una sorta di *work in progress*, mira ad ottimizzare il sistema, massimizzandone l'efficienza e la fruibilità.

Questo obiettivo è alla base delle implementazioni di alcune funzionalità operate su S.I.G.A. nel corso del 2022.

Si tratta di aggiornamenti che si sono susseguiti nel corso dell'anno e che, pur avendo richiesto in taluni casi il fermo del sistema, hanno di certo contribuito a migliorare la partecipazione di tutte le parti al processo.

L'evoluzione del sistema ha interessato vari aspetti del fascicolo telematico e della sua strutturazione, soprattutto di funzionalità interna sia per le attività di segreteria che per quelle dei magistrati.

Lo sviluppo ha riguardato anche interventi di sistema, resi necessari per adattamenti normativi, come ad esempio l'adeguamento all'art. 12 bis L. n. 108/2022, riguardante l'accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR. Per tale esigenza, sono state realizzate alcune funzionalità che consentono di identificare, sin dal deposito del ricorso, con indicazione da parte del depositante, la materia del giudizio (interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR), con conseguenziale attivazione automatica della prevista accelerazione processuale.

Nuove funzionalità hanno interessato le informazioni del difensore, attraverso l'introduzione della specifica condizione di "antistatario", di rilevante utilità ai fini di una migliore gestione degli inviti al pagamento.

Si segnala, infine, la nuova classificazione dei ricorsi utilizzata in SIGA in sostituzione della precedente, più accurata e strutturata con lo scopo di ottenere una migliore precisione dei rapporti statistici e di fornire un aiuto più efficace per gestire il collegamento tra ricorsi e le fissazioni a udienza.

L'uso delle tecnologie è indispensabile per rafforzare il sistema giudiziario e per renderlo più accessibile, efficiente e dinamico, pronto ad affrontare le sfide attuali e future, che presuppongono una sempre maggiore digitalizzazione dei processi.

Esigenza questa di cui si fa portavoce proprio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in linea con le indicazioni europee, che mirano, appunto, all'implementazione del processo telematico.

In tale contesto il PAT può giocare d'anticipo, in quanto, grazie all'impegno dimostrato da tutti i soggetti coinvolti, ha già raggiunto notevoli livelli di efficienza e, pertanto, potrà puntare nei prossimi anni a migliorare il sistema con ulteriori novità. D'altra parte l'innovazione tecnologica corre veloce e bisogna farsi trovare pronti.

È già in discussione il tema della giustizia predittiva, centrale quando si parla di digitalizzazione della giustizia e pure l'applicazione delle decisioni robotiche è materia di confronto anche per il processo amministrativo.

Il futuro, dunque, ci riserva nuove sfide.

Iniziative in collaborazione con il mondo della Scuola

Nel 2022 il TAR della Calabria Catanzaro, ha ripreso la collaborazione, già avviata negli anni precedenti alla pandemia, con gli istituti scolastici della Regione per promuovere percorsi formativi in favore degli studenti della scuola secondaria superiore che si propongono di diffondere ed approfondire la conoscenza, precipuamente, delle tematiche inerenti la Giustizia Amministrativa e la Pubblica Amministrazione.

In particolare, l'offerta formativa del TAR rivolta alle scuole, per l'anno accademico 2022/2023, è stata realizzata attraverso la stipula con il Liceo Classico P. Galluppi di Catanzaro di apposita Convenzione, denominata "*Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - PCTO*", ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77.

Pertanto, per gli studenti - del penultimo e dell'ultimo anno di corso - ammessi al progetto in Convenzione, è stato avviato un ricco ed articolato

programma, teorico e pratico, volto a favorire il loro coinvolgimento attivo e diretto in svariate attività del TAR; da lezioni tematiche tenute dai magistrati, fino alla partecipazione alle udienze pubbliche con processi simulati e allo *stage* presso gli uffici del nostro Tribunale Amministrativo.

L'auspicio è che questo tipo di rapporto di collaborazione istituzionale possa essere esteso anche ad altri Istituti Superiori affinché altri studenti possano vivere, presso il TAR, un'esperienza utile per l'arricchimento della loro formazione scolastica assieme ad un primo orientamento inerente le loro future scelte universitarie o lavorative.

Offerta formativa per i laureati

Nel solco degli anni passati, anche nel 2022 è stato pubblicato dal TAR Calabria Catanzaro il bando per la selezione di laureati meritevoli da avviare al tirocinio formativo ex articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge n. 98/2013; allo stato, sono quattro i laureati impegnati a svolgere il tirocinio. Si rammenta che, in base al bando pubblicato sul sito istituzionale del TAR, possono accedere al tirocinio in questione, a domanda, i laureati in giurisprudenza in possesso di specifici requisiti per un periodo di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari della G.A.

I tirocinanti ammessi sono affidati ad un magistrato formatore che coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti, che si concretizza nell'affiancamento a magistrati, con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze dei provvedimenti.

I tirocinanti sono, altresì, assegnati all'Ufficio per il Processo istituito presso il Tribunale, con compiti specifici di collaborazione nelle attività proprie della struttura che ha funzioni di supporto alla funzione giurisdizionale.

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso; tuttavia, i tirocinanti possono richiedere la borsa di studio che annualmente il Ministero della Giustizia determina con proprio decreto. Nel novero dell'offerta formativa post universitaria, si segnala anche il distinto tirocinio teorico-pratico ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 17 novembre 1997 n. 398 rivolto agli studenti delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali che svolgono, in modo obbligatorio, una parte della loro formazione presso gli uffici giudiziari.

Sotto questo profilo trova applicazione altra Convenzione stipulata dal TAR Catanzaro ai sensi dell'art. 37 D.L. n 98/2011, conv. in L. n 111/2011, con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università "*Magna Graecia*" di Catanzaro, per consentire agli specializzandi, che ne fanno richiesta, lo svolgimento di un periodo di *stage* di 100 ore presso il Tribunale. In definitiva, la possibilità offerta agli studenti di svolgere un periodo di formazione presso gli uffici giudiziari, nelle diverse forme sopra descritte, è di estremo interesse per i giovani laureati, sia che intendano intraprendere la carriera nell'ambito delle professioni legali, sia che vogliano accedere ai concorsi nella pubblica amministrazione, per i quali il tirocinio in questione è requisito di accesso o titolo utile per la valutazione.

Analisi di alcuni settori dell'attività giurisdizionale: Contrasto amministrativo alla criminalità organizzata: in particolare le Interdittive – Sanità.

Anche se nel corso del 2022 il numero complessivo di ricorsi in materia di **interdittive antimafia** è leggermente diminuito esso continua tuttavia ad occupare un posto di rilievo alla luce degli interessi in gioco.

I temi che, in questa materia, hanno impegnato questo Tribunale nel 2022 sono ancora quelli del coordinamento tra l'istituto del controllo giudiziario e

l'impugnazione dell'interdittiva, del suo aggiornamento in esito a detto controllo se positivamente concluso nonché dell'incidenza dell'ammissione al controllo nei termini di cui all'istituto dell'art 34 bis c.a.m. sul principio della continuità dei requisiti nelle procedure di evidenza pubblica su cui si è già avuto modo di riferire in sede di Relazione inaugurale scorsa.

Il Tribunale, già nel 2021, aveva risolto controversie relative ad esclusioni dalle procedure di evidenza pubblica per sopravvenute interdittive, seguiti da ammissioni a controlli giudiziari, da cui erano scaturite liti derivanti dal conflitto tra la pretesa della impresa controllata a mantenere l'intervenuta aggiudicazione, la volontà della stazione appaltante di non avere un interlocutore attinto da interdittiva e l'aspirazione dell'impresa seconda in graduatoria ad ottenere la commessa.

Pur avendo questo Tribunale fatto costante applicazione del rigoroso principio di continuità dei requisiti, a fronte di una apertura del Consiglio di Stato per la fase di esecuzione (sez. III, n. 4619/2021) e dopo una attenta meditazione di *littera e ratio legis*, nel luglio 2021, questo Tribunale (sentenza TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29 luglio 2021, n. 1546) era giunto ad affermare la possibilità di deroga a tale principio per effetto dell'ammissione al controllo giudiziario dell'impresa destinataria di interdittiva antimafia ove l'ammissione fosse sopraggiunta *anteriamente al momento di verifica dei requisiti* in capo all'aggiudicatario.

Ora, nel corso del 2022 questo orientamento è stato ribadito dalla Prima Sezione con sentenza n.517/22, resa in una fattispecie analoga al nostro precedente poc'anzi menzionato. È stato cioè statuito che il temperamento al principio di irretroattività degli effetti del controllo giudiziario e di continuità nel possesso dei requisiti, riconoscendo il requisito generale in capo all'operatore economico ricorrente poiché -dopo essere stato questi colpito da interdittiva- stante la brevissima durata dell'efficacia di detto provvedimento (appena sedici giorni), assicurata dalla immediata tutela

cautelare conseguita per effetto della impugnazione, era poi subito seguita l'ammissione al controllo giudiziario, senza che l'amministrazione avesse aggiudicato ad altra impresa per mancato scorrimento della graduatoria.

Senonché, il giudice di seconde cure, con sentenza della V Sezione n.559 del 17/1/23, nel riformare la nostra decisione, ha invece ritenuto legittima la determinazione della stazione appaltante di estromissione dell'aggiudicataria attinta dall'informativa, escludendo, tra l'altro, *“che l'ammissione a controllo giudiziario possa valere all'integrazione del requisito generale e, dunque, alla paralisi della causa espulsiva di cui all'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016- in relazione a gare anteriormente avviate; e ciò a prescindere dalla formale adozione o meno di un provvedimento che abbia (già) disposto l'esclusione del concorrente in conseguenza del provvedimento antimafia”*.

Inoltre, in attesa che l'Adunanza Plenaria si pronunci sull'ordinanza di rimessione sollevata sulla questione, deve essere richiamata l'attenzione sul perdurante orientamento di questo tribunale, ribadito appunto nel corso del 2022 (TAR Calabria, Catanzaro, I, 30/9/2022 n.159 riportata nella rassegna allegata alla presente relazione) secondo cui in fase di riesame dell'interdittiva susseguente all'esperito controllo giudiziario l'autorità prefettizia non può ignorare detto esito in sede di valutazione sulla persistenza del pericolo di condizionamento mafiosa una volta che l'attestazione dell'elisione di detto rischio giunge al termine d'un rigoroso percorso di verifica dell'attività d'impresa

Infine, con riferimento ai due nuovi strumenti affidati ai prefetti -il contraddittorio procedimentale interno al procedimento volto all'adozione dell'interdittiva- con l'impresa sospettata di infiltrazione e l'altra, in ipotesi di agevolazione solo occasionale, consistente in un percorso di bonifica detto di “prevenzione collaborativa” (art.94 bis c.a.m.) che in qualche modo anticipa, in sede amministrativa, il controllo giudiziario, questo Tribunale (T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 14 settembre 2022 n.1518,

massimata in Rassegna), con riferimento al primo dei due istituti, ha fatto presente che l'omissione di dette garanzie non può giustificarsi alla luce del fatto dell'emersione di profili di possibile condizionamento mafioso dell'operatore economico scaturente dall'istruttoria procedimentale perché ciò negherebbe l'intento stesso che ha animato la modifica legislativa dell'art. 92 del d.lgs. n.159/11. Inoltre, poiché il Legislatore ha diversificato le misure di prevenzione antimafia è illegittima l'omessa motivazione sull'impossibilità di neutralizzare il rischio di infiltrazione mafiosa mercé le misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-*bis* d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Quanto al contenzioso in materia di **sanità**, nel corso dell'anno 2022 si è registrata una certa flessione del contenzioso in materia sanitaria, che, nei periodi passati era dovuto, in percentuale non trascurabile, a comportamenti inerti mantenuti dalla struttura del Commissario straordinario per il piano di rientro, che induceva le strutture sanitarie operanti nella Regione a dare avvio a procedimenti per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio maturato a seguito della presentazione di istanze di varia natura in materia di accreditamento e di autorizzazione sanitaria.

Nell'ultimo anno, come accennato, il numero dei ricorsi in materia appare ridimensionato, in conseguenza, presumibilmente, del nuovo assetto della *governance* in materia sanitaria, a seguito del conferimento del ruolo di Commissario Straordinario al Presidente della Regione, che ha consentito l'instaurarsi di un rapporto di più stretta collaborazione tra uffici regionali e struttura commissariale.

Come segnalato lo scorso anno, un certo scollamento tra gli uffici del Commissario e quelli della Regione, segnatamente il competente Dipartimento, era una delle cause principali della lentezza e farraginosità dei procedimenti, che determinavano pregiudizi notevoli a carico degli operatori

sanitari e, in ultima analisi, anche a carico della finanza pubblica, gravata delle spese dei giudizi instaurati con il rito del silenzio e, non di rado, anche dei giudizi di ottemperanza.

L'insediamento del Presidente della Regione quale Commissario Straordinario ha probabilmente favorito un'accelerazione delle procedure e presumibilmente reso possibili comportamenti più duttili e collaborativi con la sanità privata, che svolge un ruolo rilevante nell'ambito del sistema sanitario regionale e contribuisce in maniera determinante al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Solo negli ultimi tempi il contenzioso in materia ha registrato un certo incremento, per effetto dell'approvazione da parte della struttura commissariale dei tetti di spesa dell'anno 2022, che hanno determinato una reazione degli operatori privati, segnatamente di quelli che svolgono la loro attività nell'ambito di determinate aziende sanitarie, che ritengono di avere subito un'ingiusta penalizzazione.

L'esigenza di tutela, invero, è particolarmente sentita nei settori di attività, quale quello della specialistica ambulatoriale, nei quali il Commissario si è limitato a fissare il budget a livello di azienda sanitaria, senza provvedere alla distribuzione tra le strutture accreditate, come avvenuto in altri settori.

La mancata distribuzione tra strutture determina una sensibile contrazione dei livelli di tutela, giacché, in assenza di un provvedimento impugnabile che fissa il budget delle singole strutture, esse ottengono l'assegnazione del budget direttamente in sede di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 8 *quinquies* d.lgs. 502/1992 e sono poste senz'altro di fronte all'alternativa di firmare o non firmare.

Com'è noto la mancata sottoscrizione determina conseguenze negative a carico della struttura accreditata, fino alla perdita dell'accreditamento.

Ciò ha posto in primo piano l'esigenza di una tutela cautelare anticipata ad un momento in cui l'unico dato noto è il budget dell'azienda sanitaria, attuata mediante lo spostamento del termine per la sottoscrizione dei contratti.

Conclusioni

È dunque un quadro chiaroscurale quello che emerge dalla relazione, dai dati che da essa si evincono.

Il Tribunale Amministrativo che mi onoro di presiedere, fin dal mio arrivo a Catanzaro nel luglio del 2019, ha navigato in acque ora più tranquille, ora più agitate.

Una nave alla continua ricerca d'una navigazione stabile che, quando sembra a portata di mano, qualche evento nuovo o qualche sopravvenuta criticità si incarica di negare, di allontanare. Una nave che però, quali che siano i mari di volta in volta attraversati, non abbandonerà mai la sua rotta. Questo è certo. La rotta è quella che tutti conosciamo e per la quale siamo oggi qui.

Dichiaro aperto pertanto l'Anno Giudiziario 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria- Sede di Catanzaro.

RASSEGNA DI MASSIME GIURISPRUDENZIALI

I SEZIONE

ACCESSO AGLI ATTI

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 19 ottobre 2022, n. 1799 (Pres. Pennetti, Est. Sorrentino)

Accesso agli atti - Presupposti - Limiti.

In materia di accesso agli atti amministrativi, nell'ipotesi di istanza di accesso agli atti per esigenze difensive, la Pubblica Amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 104 del 2010 non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'Autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla Pubblica Amministrazione detentrica del documento o al Giudice Amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241 del 1990.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 26 ottobre 2022, n. 1864 (Pres. Pennetti, Est. Levato)

Accesso agli atti - Appalti pubblici - Segreto industriale - Tutela - Presupposti- Limiti.

L'art. 53, comma 5, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 dispone l'esclusione e il divieto di ogni forma di divulgazione delle *“informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”*, mentre a mente del successivo comma 6 *“in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

La menzionata disposizione di cui alla lett. a) è ancora, pertanto, l'esclusione dell'ostensione alla necessità che la tutela del segreto industriale richiesta dall'operatore economico sia motivata. Nella fattispecie, tuttavia, la controinteressata si è limitata ad asserire, con un assunto generico, ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale. In tal modo la necessità di bilanciare i contrapposti interessi difensivi, facente capo all'esponente, e di segretezza, della prima graduata, è stata tuttavia di fatto neutralizzata da una mera formula di stile opposta dalla controinteressata, su cui si è appiattita la p.a. resistente e per mezzo della quale è operato un formale richiamo ad asserite esigenze di segretezza.

Il riportato regime normativo postula, inoltre, che l'ostensione documentale possa essere accordata solo in funzione dell'esigenza di tutela in giudizio degli interessi del soggetto legittimato, esigenza ravvisabile nella fattispecie, poiché l'esponente è giunta seconda nella procedura selettiva e prospetta un interesse a comprovare l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata.

AMBIENTE

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I, sentenza 24 marzo 2022, n. 536 (Pres. Pennetti, est. Goggiamani)

Ambiente - ordinanze *extra ordinem* - presupposti - limiti

Nella materia dei rifiuti il potere *extra ordinem* di ordinanze contingibili e urgenti risulta disciplinato non già dalla lata previsione dell'art. 32 l. n. 833/1978, ma dalla specifica previsione dell'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, il quale, tra l'altro, impone un limite temporale di adottabilità di 18 mesi.

La disposizione con plurime ordinanze di più proroghe successive per un arco complessivo di oltre tre anni di un rapporto contrattuale ormai esaurito, adottate per superare l'indisponibilità dell'affidataria al conferimento di rifiuti presso la propria discarica, costituisce una prestazione patrimoniale imposta senza soluzione di continuità. Tale sequenza, che arreca significativo detrimento della iniziativa economica dell'impresa, elude il termine finale di diciotto mesi di cui all'art. 191 D. Lgs. n. 152/2006, nonché dei consolidati principi ermeneutici - in tema di limitazione dell'efficacia temporale dei provvedimenti contingibili e urgenti - applicabili alle ordinanze emanate ai sensi dell'art. 32 l. n. 833/1978 per un tempo complessivamente eccedente il limite di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I, sentenza 20 giugno 2022, n. 1109 (Pres. Pennetti, est. Levato)

Ambiente - procedura di *screening* ambientale - presupposti - limiti

L'art. 19, commi 7, 8 D. Lgs. n. 152/2006, in tema di procedura di *screening* ambientale assegna alla p.a., rispettivamente, la distinta possibilità di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., ritenendo pertanto che lo stesso non impatti negativamente sull'ambiente, ovvero assoggettarlo e quindi poi determinarsi circa la compatibilità dello stesso con la procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 152/2006.

La Regione ha adottato un non contemplato provvedimento di "*improcedibilità*" della richiesta con conseguente archiviazione, sulla scorta pertanto di una scansione procedimentale non aderente al riportato regime giuridico, esitata in una statuizione a contenuto negativo della V.I.A., e ciò in base ad una serie di ulteriori apprezzamenti, afferenti alla tutela del paesaggio del patrimonio storico artistico e alla compatibilità urbanistica del progetto, riguardanti tuttavia l'eventuale e successiva fase procedimentale.

La resistente p.a. ha emanato una non tipizzata determinazione di "*improcedibilità*" che, al netto del *nomen iuris*, è conseguenza di un ibrido procedimento amministrativo, difforme dal paradigma legale sul quale avrebbe dovuto svilupparsi l'istanza presentata dalla ricorrente, tesa alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto, ai sensi quindi dell'art. 19 D. Lgs. n. n. 152/2006, e non all'eventuale emanazione di un provvedimento autorizzatorio unico regionale, c.a. P.A.U.R., di cui all'art. 27-*bis* D. Lgs. n. 152/2006.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 14 novembre 2022 n. 2029 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)

Autorizzazioni paesaggistiche – Rigetto – Omissione invio alla Soprintendenza - Illegittimità

L'iter procedimentale di cui all'art. 146, comma 7 del d.lgs. n. 42 del 2004 è nel senso che all'Amministrazione competente in materia paesaggistica è consentito di denegare l'autorizzazione paesaggistica senza l'invio alla Soprintendenza unicamente nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 149, comma 1 mentre, laddove ciò non ricorra, l'Amministrazione è tenuta anzitutto a verificare la completezza della documentazione (richiedendo eventualmente integrazioni e chiarimenti) e quindi a compiere gli accertamenti sulla conformità dell'intervento con le prescrizioni di dichiarazione di interesse pubblico e dei piani paesaggistici e a trasmettere la relativa documentazione al Soprintendente, corredandola dalla proposta di provvedimento e dalla relazione tecnica illustrativa. Il mancato coinvolgimento non ha una rilevanza soltanto formale ma anche sostanziale, in quanto è necessario che l'ente preposto alla tutela del paesaggio si esprima in ordine alla effettiva compatibilità dell'intervento eseguito con il paesaggio stesso.

Pertanto, qualora l'Amministrazione, una volta avviato il procedimento, si sia determinata direttamente sul merito dell'istanza, rigettandola, senza compulsare la Soprintendenza, né abbia evidenziato la sussistenza di ipotesi derogatorie (quelle, cioè, di cui all'art. 149), pone in essere una condotta omissiva che, ridondando nella violazione della norma sul procedimento, comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato. La mancata richiesta di parere obbligatorio vizia il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che deve ripartire dalla fase istruttoria, non potendo essere consentito, a pena del suo snaturamento, che la funzione consultiva sia esercitata a posteriori.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 28 novembre 2022 n. 2171 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)

Valutazioni ambientali – “Screening” di VIA – Esito - Sottoposizione a valutazione di impatto ambientale – necessità di specifici approfondimenti

In tema di valutazioni ambientali, la determinazione dell'autorità regionale che, all'esito del procedimento di c.d. “screening”, abbia disposto la sottoposizione di un progetto per la realizzazione di un parco eolico a valutazione di impatto ambientale non costituisce espressione di un giudizio di merito negativo sul progetto e alla sua compatibilità rispetto alle matrici ambientali, ma conclude nel senso che la formulazione di un compiuto giudizio sull'impatto ambientale e la compatibilità del progetto presentato da parte ricorrente imponga quell'approfondimento specifico costituito dallo specifico procedimento di VIA. Tale valutazione è connotata da ampia discrezionalità e può risultare giustificata dalle circostanze del progetto nonché dal complesso della documentazione depositata in sede procedimentale -sia in termini di documentazione progettuale sia quanto a certificazioni degli enti locali interessati e alle osservazioni di soggetti terzi- il cui contenuto renda opportuno svolgere quegli ulteriori approfondimenti ai quali è demandata la più approfondita valutazione di impatto ambientale.

APPALTI

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 10 marzo 2022 n. 417 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)
Consorzi stabili – Attestazione SOA – Scadenza intermedia – Presentazione in gara di contratto di variazione – Mantenimento requisiti di partecipazione

In ipotesi di una soluzione di continuità in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione di un Consorzio stabile, dovuta alla presenza d'una scadenza intermedia riferita al Consorzio (a sua volta presupponente la scadenza di validità quinquennale di una consorziata), deve ritenersi che l'avvenuta presentazione in gara, da parte del Consorzio, di un contratto di variazione per scadenza intermedia, in data antecedente al termine per la presentazione delle offerte, cui ha fatto seguito l'esito positivo della verifica medesima, risulta circostanza idonea e sufficiente per ritenere insussistente la contestata soluzione di continuità nel possesso, da parte del Consorzio medesimo, dell'attestazione sui requisiti di partecipazione.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 14 marzo 2022 n. 452 (Pres. Pennetti, Est. Levato)
Contratti della P.A. - Concessione di servizi - Servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari - Mediante l'installazione di distributori automatici - Istanza del concessionario tendente ad ottenere in attuazione dell'art. 28-bis D.L. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, rubricato “Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici”, la revisione delle condizioni economiche della concessione - Diniego della P.A. - Riferimento alla necessità del preventivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie non onorate e/o pendenti - Illegittimità - Ragioni.

È illegittimo il diniego opposto da una Asl, in ordine all'istanza presentata dalla ditta risultata aggiudicataria e/o concessionaria del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, mediante l'installazione di distributori automatici tendente ad ottenere, in ragione dell'improvviso calo del fatturato, in attuazione dell'art. 28-bis D.L. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, rubricato "*Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici*", la revisione delle condizioni economiche della concessione, che sia motivato con esclusivo riferimento alla necessità del preventivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie non onorate dal concessionario; l'art. 28-bis D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, dispone che, in presenza di un calo del fatturato registrato dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 superiore al 33%, le amministrazioni concedenti, attivino la procedura di revisione del piano economico finanziario in relazione al solo periodo interessato dalla citata emergenza, non rilevano dunque altri profili del rapporto contrattuale.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 18 marzo 2022 n. 462 – (Pres. Pennetti, Est. Goggiamani)

Contratti della P.A. – Gara – Appalto di ripristino ambientale di una *ex* discarica – Aggiudicazione – Ad una associazione temporanea di imprese orizzontale – Previsione del disciplinare della iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e dello svolgimento in via non secondaria anche dell'attività di raccolta rifiuti – Ove la mandataria della a.t.i. vittoriosa sia risultata priva di tale iscrizione – Illegittimità – Ragioni.

È illegittima l'aggiudicazione in favore di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, di una gara di appalto indetta da un Comune per la esecuzione di lavori di ripristino ambientale di una *ex* discarica, nel caso in cui: a) la *lex specialis* preveda espressamente, quale requisito di partecipazione, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e attribuisca valenza non secondaria all'attività di raccolta rifiuti; b) la mandataria della associazione temporanea di imprese vittoriosa, sia risultata priva del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; in tal caso, anche alla luce della documentazione agli atti (nella specie, in particolare, il computo metrico del progetto esecutivo), non può dirsi che l'attività di raccolta dei rifiuti sia solo secondaria, con esonero dal relativo requisito; pertanto, l'iscrizione deve essere posseduta anche dalla mandataria.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 12 maggio 2022 n. 791 (Pres. Pennetti, Est. Levato)

Contratti della P.A. - Gara - Appalti di servizi - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Esclusione - Perché il concorrente interessato in contrasto con quanto prescritto dal bando a pena di esclusione ha indicato un ribasso percentuale e non unico sul canone annuale - Legittimità - Fattispecie - Soccorso istruttorio - Esclusione.

È legittimo il provvedimento di esclusione di una ditta da una gara di appalto di servizi (nella specie, si trattava del servizio di prestazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale), che sia motivato con riferimento al fatto che il concorrente interessato, in contrasto con quanto prescritto dalla *lex specialis*, a pena di esclusione, ha indicato un ribasso percentuale e non unico sul canone annuale; in tal caso l'esclusione deve ritenersi, altresì, aderente all'art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, per il quale le difformità e l'incompletezza delle offerte tecniche ed economiche non consentono il soccorso istruttorio.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 5 ottobre 2022 n. 1653 (Pres. Pennetti, Est. Levato)

Contratti della P.A. - Gara - Appalti di servizi - Aggiudicazione - Nel caso in cui sia stata disposta con provvedimento adottato dal Segretario comunale - Illegittimità, per vizio di incompetenza.

È illegittimo, in quanto viziato da incompetenza, il provvedimento di aggiudicazione di una gara di appalto di servizi, nel caso in cui sia stato adottato dal Segretario comunale e non dal Dirigente del

settore comunale interessato. Sulla scorta del combinato disposto degli artt. 31, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e 107, commi 2, 3, D. Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente del settore la competenza all'emanazione degli atti a rilevanza esterna quando assumano valenza decisoria, come nella fattispecie il provvedimento di aggiudicazione. Al Segretario comunale, in base all'art. 97, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 spettano di contro *“compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente...”*. Alla luce del quadro normativo delineato è da ritenersi integrato il vizio di incompetenza, posto che in capo al Segretario comunale non è rinvenibile in termini generali e sulla scorta del riportato regime giuridico, una cognizione all'adozione di provvedimenti con efficacia esterna.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 9 novembre 2022, n. 1965 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)

Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - In genere - Appalto pubblico - Gara - Concorrenti - Imposizione di un determinato contratto collettivo di lavoro - Non rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante.

Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - In genere - Appalto pubblico - Gara - Concorrenti - Valutazione di anomalia dell'offerta - Motivazione - Modalità.

Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - In genere - Appalto pubblico - Gara - Concorrenti - Raggruppamento temporaneo di imprese - Impugnazione degli atti e dei risultati della gara d'appalto - Legittimazione di ciascuna impresa partecipante - Sussistenza.

Sebbene rientri nella discrezionalità dell'Amministrazione appaltante fissare i contenuti dei servizi da affidare mediante gara, quale aspetto caratteristico del merito amministrativo, e sebbene all'interno di queste scelte si collochi anche quella dei requisiti da richiedere per l'espletamento dei servizi oggetto di una gara, tuttavia, non rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione appaltante anche quella di imporre o di esigere un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare. Infatti, la scelta del contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore, con il limite della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l'offerta di gara) e l'oggetto dell'appalto.

Lo standard della motivazione relativa alla valutazione di congruità è strutturalmente diverso rispetto a quello che deve sorreggere una valutazione di anomalia dell'offerta; mentre è richiesta una articolata ed approfondita motivazione laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospettata di anomalia non richiede al contrario un particolare onere motivazionale.

In materia di gare pubbliche, ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione del RTI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara d'appalto, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell'ambito del raggruppamento di imprese, atteso che il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a una entità giuridica autonoma che esclude la soggettività delle singole imprese che lo compongono. La legittimazione processuale delle imprese partecipanti al raggruppamento - che si correla alla posizione sostanziale di interesse legittimo alla regolarità della procedura concorsuale, in relazione ai poteri autoritativi che fanno capo alla Stazione appaltante nella fase di evidenza pubblica della selezione del contraente, e alla consequenziale pretesa al risarcimento dei danni - non viene meno, né trova limite quanto all'oggetto e agli effetti della domanda di annullamento e della connessa domanda risarcitoria, ove taluno degli iniziali litisconsorti, individuati fra le imprese del raggruppamento costituito o costituendo, non impugni gli atti di gara o la sentenza sfavorevole di primo grado, oppure rinunzi al ricorso in corso di causa.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 28 novembre 2022 n. 2172 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)

Appalto per il trasporto transfrontaliero del rifiuto “tal quale” – Revoca aggiudicazione per carenza autorizzazioni autorità di destino – legittimità

In tema di controversia risarcitoria per la revoca dell’aggiudicazione del servizio di smaltimento all’estero dei rifiuti “tal quali” prodotti nel territorio regionale che preveda l’obbligo per l’aggiudicatario di ottenere nel più breve tempo possibile le autorizzazioni necessarie per il conferimento e che il contratto sarebbe stato sottoscritto solo ad avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di settore, non è illegittimo l’operato della Regione che, per un verso, ha ritenuto che la stipula del contratto presupponga anche l’ottenimento delle autorizzazioni delle Autorità di destino per un ammontare di rifiuti tale da coprire il quantitativo offerto dall’aggiudicatario in gara ritenuto idoneo a coprire le esigenze della Regione e, in secondo luogo, rilevato il difetto di autorizzazioni in misura sufficiente, abbia revocato l’aggiudicazione prima di stipulare il contratto.

Non è illegittimo l’operato dell’Amministrazione che abbia ritenuto discrezionalmente non percorribile la proposta dell’aggiudicatario di modificare le modalità operative del servizio, operando una trito-vagliatura del rifiuto “tal quale”, separando la frazione secca da quella umida e conferendo la frazione secca all’estero e la sola frazione umida in discarica locale, ritenendo ciò non corrispondente con il servizio per il quale è stata bandita la gara e con l’interesse pubblico di evitare la saturazione alla residua disponibilità di abbanco delle discariche locali.

ELEZIONI

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 4 novembre 2022, n. 1945 (Pres. Pennetti, Est. Levato)

Elezioni - Liste elettorali - Sottoscrizione delle liste - Moduli aggiuntivi privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati - Unione al primo foglio con elementi ulteriori rispetto alla spillatura - Necessità.

I moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati, senza che ciò possa ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l’interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente.

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I, sentenza 23 febbraio 2022, n. 303 (Pres. Pennetti, est. Goggiamani)

Misure di prevenzione - aggiornamento dell’informazione interdittiva - termini

A fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto ha l’obbligo di riesaminare il quadro supportante il provvedimento interdittivo alla luce dei nuovi dati segnalatigli ai sensi dell’art. 91 comma 5 cod. antimafia.

Il termine di definizione di tale procedimento di aggiornamento dell’informazione interdittiva può individuarsi in via analogica in quello previsto dall’art. 92 cod. antimafia per il procedimento di

rilascio delle informazioni antimafia e, dunque, è pari a 45 giorni con possibilità di estensione a successivi 30 giorni in caso di verifiche di particolare complessità.

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 2 maggio 2022 n. 763 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)
Comunicazione antimafia – misure di prevenzione – diritto intertemporale**

In materia di comunicazione antimafia, qualora l'impugnato provvedimento interdittivo sia stato emesso quale effetto automatico, ai sensi dell'art. 84, comma 2 e dell'art. 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. in epoca precedente all'entrata in vigore del suddetto decreto per essere l'interessato ritenuto rientrante nella categoria di cui all'art. 1 n. 3 della l. n. 1423 del 1956, diviene rilevante la norma di diritto intertemporale di cui all'art. 117 d.lgs. n. 159 del 2011, ragion per cui, stante l'antioriorità della proposta di applicazione della misura di prevenzione all'entrata in vigore del testo normativo citato, non trova applicazione il suo Libro I. Non di meno, il provvedimento è legittimo in quanto il previgente art. 10 l. 31.5.1965, n. 575 aveva un contenuto identico, per quel che in questa sede rileva, all'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, e ai sensi dell'art. 19 l. 22.5.1975, n. 152 esso risulta suscettibile di applicazione, per quanto di rilievo in questa sede, anche alle persone indicate dall'art. 1 della l. 27.12.1956, n. 1423, rispettivamente individuabili in *“coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi”* (rientrante nella categoria sub 1) e in *“coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”* (rientrante nella categoria sub 3).

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 20 maggio 2022 n. 855 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)

Interdittiva antimafia – sospensione cautelare – definizione nel merito della controversia sfavorevole al ricorrente – esclusione da gara pubblica per perdita dei requisiti - legittimità

In materia di interdittiva antimafia, qualora l'operatore partecipante ad una gara pubblica venga attinto da interdittiva antimafia idonea a far venir meno la sussistenza dei requisiti generali di partecipazione alla gara prima della conclusione della fase pubblicitaria e abbia tempestivamente impugnato quest'ultima ottenendo la sospensione cautelare degli effetti, l'intervenuta definizione nel merito, in senso ad essa sfavorevole, della suddetta vicenda all'origine della dedotta carenza dei requisiti a fondamento del provvedimento impugnato non può essere considerata come un corpo estraneo sia rispetto alla suddetta vicenda amministrativa sia rispetto al presente giudizio che si innesta su tale vicenda, avendo ad oggetto proprio la ragione stessa della perdita dei requisiti in capo all'operatore stesso.

Difatti, la definizione del giudizio di merito in primo grado in ordine all'interdittiva antimafia per un verso fa venir meno in via naturale i suddetti provvedimenti cautelari (che, proprio per la loro naturale provvisorietà, non possono risultare “ipostatizzati” come invece sembra prospettare parte ricorrente) e, quanto al suo esito, essendosi conclusa con il rigetto del ricorso, non fa altro che mantenere ferma la carenza dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore interessato, in ragione della quale correttamente la stessa è stata esclusa dalla gara.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 14 settembre 2022 n. 1518 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)

Interdittiva antimafia - contraddittorio procedimentale - prevenzione collaborativa – presupposti

L'informazione interdittiva viene emessa solo allorché, all'esito dell'attività istruttoria, il Prefetto scorga profili di possibile condizionamento mafioso dell'operatore economico, sicché, se tale dato giustificasse da solo l'omissione delle garanzie partecipative, verrebbe vanificato l'intento che ha animato la modifica legislativa, apportate all'art. 92 d.lgs. n. 159/2011, dall'art. 48 d.l. n. 152/2021,

conv. con mod. con l. n. 233/2021, tesa assicurare la partecipazione anche nell'ambito dei procedimenti volti all'emissione dell'informazione antimafia. Con il medesimo intervento modificativo il legislatore ha diversificato le misure amministrative di prevenzione antimafia utilizzabili da parte del Prefetto e nella fattispecie l'amministrazione prefettizia non ha punto motivato sull'impossibilità di neutralizzare il rischio di infiltrazione mafiosa mercé le misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 30 settembre 2022 n. 1591 (Pres. Pennetti, Est. Levato)

Informativa interdittiva antimafia - controllo giudiziario - domanda iscrizione in *white list*

Se, per un verso, l'esito positivo del controllo giudiziario non implica di per sé solo il crisma della neutralizzazione del condizionamento mafioso nell'attività d'impresa, per come accertato nell'informativa interdittiva, sotto distinto profilo tale esito positivo non può, in fase di riesame della statuizione restrittiva, essere ignorato dall'autorità prefettizia laddove la stessa autorità ritenga perdurante il pericolo di condizionamento malavitoso, poiché l'attestazione dell'elisione del tentativo di infiltrazione mafiosa giunge in esito ad un rigoroso percorso di verifica dell'attività di impresa, compiuto mediante l'applicazione di misure di *self cleaning* e sottoposto al vaglio stringente dell'organo giurisdizionale penale in composizione collegiale ex art. 34-bis D. Lgs. n. 159/2011.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 27 ottobre 2022, n. 1874 (Pres. Iannini, Est. Levato)

Elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. "*white list*") - Diniego di inserimento - In relazione agli stretti legami tra alcuni componenti della famiglia dell'impresa interessata da una locale organizzazione criminale - Legittimità - Fattispecie.

È legittimo il provvedimento con il quale la Prefettura ha respinto la richiesta presentata da una impresa, di iscrizione nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. "*white list*") della Prefettura, facendo riferimento alle risultanze investigative concernenti due figli del titolare della medesima impresa, contenute in una ordinanza dell'AGO, emessa ex art. 292 c.p.p., in esito all'operazione di polizia, dalle quali emerge il ruolo di primo piano rivestito da uno di questi nell'ambito di una locale cosca di "*ndrangheta*", accusato, unitamente al fratello, tra l'altro, del reato di cui all'art. 416-bis c.p. e dalle quali è evincibile inoltre la piena consapevolezza del padre delle attività di quest'ultimo finalizzate al conseguimento di appalti pubblici; trattasi, infatti, di risultante idonee a configurare la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 11 novembre 2022, n. 1978 (Pres., Est. Iannini)

Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose (nei confronti di) - In genere - Certificazione antimafia - Comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto - Necessità - Esclusione - Ragioni.

La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7, l. n. 241 del 1990 e del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis della stessa legge, sono adempimenti non necessari in materia di certificazione antimafia, in cui il contraddittorio procedimentale ha natura meramente eventuale. D'altra parte, il procedimento in questione, come tutti quelli di carattere interdittivo, è connotato da profili di intrinseche esigenze di celerità, che esimono dall'invio del c.d. preavviso di rigetto.

EROGAZIONI PUBBLICHE

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 18 luglio 2022 n. 1320 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)

Erogazioni pubbliche - assenza di giustificazione – atto di mera liberalità – non consentito dalla legge – annullamento in autotutela - legittimità

È legittimo l'annullamento in autotutela di un provvedimento con il quale erano state attribuite erogazioni pubbliche ad entità soggettive *intuitus personae* per lo svolgimento di attività di natura ludico-ricreativa asseritamente di rilievo pubblico, qualora, a seguito di verifica, non sia stato rinvenuto uno specifico titolo giuridico che giustifichi l'erogazione (se, cioè, in funzione dell'attribuzione di un servizio pubblico ovvero quale contributo alle attività private della ricorrente, comunque ritenute di rilevanza sociale) e non sia stato affidato alcun servizio specifico che possa giustificare l'erogazione.

Difatti, le erogazioni patrimoniali degli enti pubblici – che, in quanto gravanti sul pubblico erario devono essere rispettose dei presupposti di legge che ne giustificano la corresponsione e che dettano le modalità procedurali di erogazione – devono ricondursi alle finalità istituzionali dell'Ente o alla sua promozione dell'immagine o comunque a beneficio della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione o, ancora, ad una specifica fonte di legge; in secondo luogo, la loro attribuzione richiede una particolare trasparenza, come chiaramente specificato dall'art. 12 della l. n. 241 del 1990 che prescrive specifici adempimenti procedurali. In assenza di tali presupposti nonché di specifici obblighi (quali, ad es., l'obbligo di rendicontare analiticamente *ex post* le attività svolte dal beneficiario), il contributo, in quanto mero atto di liberalità, non risulta riconducibile alle finalità sopra previste dalla legge ed è legittima la determinazione dell'Amministrazione di ritirarlo.

FORZE ARMATE

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 26 aprile 2022 n.707 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)
Riconoscimento da causa di servizio – violazione del termine di conclusione del procedimento – irrilevanza.**

Riconoscimento da causa di servizio, valutazione del C.V.C.S. – sindacabilità – limiti

In materia di diniego di riconoscimento di dipendenza di patologia da causa di servizio, in difetto di previsione specifica, lo sfioramento dei termini per la conclusione del procedimento e dei termini di notifica non si ripercuotono sulla validità del provvedimento impugnato.

In materia di dipendenza da causa di servizio, la sinteticità delle espressioni utilizzate dal C.V.C.S. o il fatto che le espressioni possano essere riprese o richiamate in altri procedimenti, non le fa di per sé assurgere, laddove le espressioni siano congrue e pertinenti, a mere clausole di stile ridondanti in vizio di motivazione del provvedimento impugnato né depone per un vizio di istruttoria procedimentale.

In materia di dipendenza da causa di servizio, le argomentazioni spese dal ricorrente a sostegno delle proprie difese non possono trasformarsi nella sovrapposizione di una propria personale valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di servizio, distoniche rispetto a quella sviluppata dagli organi istituzionalmente a ciò preposti, ragion per cui i motivi che si limitino a suddetta esposizione piuttosto che contestare, in modo preciso, adeguato ed efficace, la ragionevolezza complessiva delle valutazioni sono inammissibili in sede giurisdizionale.

Sempre in materia di dipendenza da causa di servizio, il mero fatto di essere sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti la propria attività lavorativa costituisce un evento che, quantunque evidentemente sgradito o non piacevole, non risulta di per sé non eccezionale o comunque (viepiù in difetto di situazioni o circostanze anomale, non emergenti agli atti di causa) non esorbitante rispetto ai rischi comunemente connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - 3 gennaio 2022 n. 5 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)

Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Azione di accertamento – Per il riconoscimento del diritto ad ottenere dal Comune il rilascio di un passo carrabile – Inammissibilità – Ragioni.

È inammissibile un'azione di accertamento innanzi al G.A., che abbia ad oggetto il riconoscimento del diritto ad ottenere dal Comune il rilascio di un passo carrabile; in tal caso, infatti, avendo l'istante avviato un procedimento finalizzato al rilascio di un passo carrabile in suo favore, deve ritenersi che tale attività della P.A. rientri nel perimetro di esercizio del potere amministrativo, a fronte del quale il ricorrente vanta una situazione giuridica soggettiva pacificamente qualificabile come interesse legittimo; b) l'azione di accertamento, nel giudizio amministrativo è, invece, esperibile solo a tutela di un diritto soggettivo, mentre ove la posizione dedotta in giudizio si configura come interesse legittimo, il soggetto che agisce in giudizio può avanzare solo una domanda di annullamento.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 17 agosto 2022 n. 1493 (Pres. Pennetti, Est. Levato)

Giustizia amministrativa - Risarcimento del danno - Da mancata aggiudicazione di una gara di appalto - Domanda - Ove l'aggiudicazione sia stata annullata in sede giurisdizionale in quanto illegittima - Può essere accolta - Ragioni - Fattispecie.

Può essere accolta una domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione di una gara di appalto secondo il prezzo più basso, avanzata dal concorrente classificatosi al secondo posto in graduatoria, nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata dichiarata illegittima in sede giurisdizionale, essendo risultate apocriefe le sottoscrizioni apposte sulla domanda di partecipazione alla gara. Deve infatti ritenersi che l'aggiudicazione abbia impedito alla seconda graduata, di conseguire la commessa pubblica, in considerazione della circostanza che il criterio del prezzo più basso, posto quale parametro di selezione della gara, non implica l'esercizio di residue sacche di discrezionalità ad opera della stazione appaltante, risultando così comprovato il nesso eziologico, ai sensi dell'art. 1223 c.c., tra l'illegittimità dell'aggiudicazione ed il pregiudizio lamentato dal ricorrente

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 11 luglio 2022 n. 1259 (Pres. Pennetti, Est. Levato)

Giustizia amministrativa - Risarcimento del danno - Da responsabilità precontrattuale della P.A. - Domanda - Non può essere accolta - Ragioni - Fattispecie.

Non può essere accolta una domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., derivante da responsabilità precontrattuale, nel caso in cui l'Amministrazione abbia dapprima esperito e aggiudicato formalmente una gara di appalto, e successivamente, abbia deciso di non procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero di ritardarla, a causa di mutate esigenze pubbliche e, in particolare, ove la P.A. abbia dimostrato come il contestato ritardo nella sottoscrizione dell'accordo negoziale, sia dipeso dalla necessità di redigere alcuni atti ed eseguire dei controlli, consistenti nella preparazione del progetto costruttivo, nell'acquisizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e nell'adeguamento dell'area portuale, in cui si sarebbe dovuta installare la struttura con gli allacci alla rete idrica comunale e di smaltimento fognario. In tal caso, non solo non può imputarsi alla p.a. una colpevole dilatazione temporale della procedura prodromica alla sottoscrizione del contratto, ma anche il breve tempo intercorso tra la corrispondenza tra le parti -espressiva del mutato interesse pubblico- e la comunicazione della P.A. all'A.T.I. aggiudicataria, con cui è stata manifestata tempestivamente la scelta di non perfezionare l'operazione economica, esclude che l'Amministrazione abbia tenuto un contegno lesivo dei canoni di solidarietà e buona fede oggettiva di cui agli artt. 2 Cost. 1175 e 1375 c.c., che devono informare non solo i rapporti tra privati, ma anche tra privati e p.a.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 20 settembre 2022, n. 1522 (Pres. Pennetti, Est. Levato)

Giustizia amministrativa - Notificazioni e comunicazioni - Del ricorso giurisdizionale - A mezzo posta - Mancata costituzione della parte intimata - Produzione dell'avviso di ricevimento della

raccomandata - Necessità - Fino all'udienza di discussione - Concessione di un termine per il deposito o per il rinnovo della notificazione - Esclusione.

Costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, nelle notifiche effettuate a mezzo posta, è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, e l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione. In difetto di produzione dell'avviso di ricevimento e in mancanza di costituzione della parte intimata, il ricorso è inammissibile non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 1 agosto 2022 n. 1439 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)
Servizio di noleggio con conducente – Revoca - Presupposti**

In materia revoca dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (n.c.c.). di cui alla l. 15 ottobre 1992 n. 21, alla luce della giurisprudenza costituzionale, amministrativa ed eurolunitaria è legittimo il provvedimento nel quale l'Amministrazione contesti all'interessato non la violazione dell'obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio bensì il fatto che l'attività sia svolta contravvenendo agli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento sulle modalità di erogazione del servizio, in quanto il titolare della licenza, anziché soddisfare i fabbisogni locali, aveva operato stabilmente in tutt'altro territorio, peraltro non ricade comunque nell'ambito provinciale del Comune autorizzante, ponendosi in contrasto con le finalità proprie del servizio.

Ciò in quanto la questione non attiene all'uso -quotidiano o meno- dell'autorimessa comunale ovvero al rispetto dei principi della legge in tema di prenotazioni, bensì, più in generale, al rispetto del principio – espresso dalla normativa vigente – per cui il servizio di N.C.C. vada considerato come servizio della comunità locale di cui il Comune autorizzante è ente esponenziale e ritenuto dal Comune violato per aver il ricorrente trasferito la sua attività dal territorio comunale ad un territorio ben distante da quello ove ha sede l'Ente che ha rilasciato la licenza (circostanza può essere desunta sia dal mancato uso protratto nel tempo della rimessa ubicata nel territorio comunale ma ancor più significativamente del conferimento della licenza ad una cooperativa avente sede in diverso ambito territoriale e dalla stipula di contratti di servizio in tale ambito idonei a coprire un significativo ambito temporale).

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 21 ottobre 2022 n. 1846 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)

Servizi sociali – Progetto individuale di vita – Natura giuridica e presupposti – Carenza di risorse - Conseguenze

Il Comune, quale ente locale in posizione di maggiore prossimità all'utenza è chiamato a concorrere alla programmazione regionale per come previsto dall'art. 13, comma 1, della l.r. n. 23 del 2003 e a darvi attuazione in sede locale nei termini di cui ai Piani di zona, nonché svolgendo una puntuale analisi delle esigenze dell'interessato, individuando i suoi bisogni e fornendo risposte adeguate anche in termini di fabbisogno economico, nonché adottando soluzioni organizzative per soddisfare nel modo concretamente e ragionevolmente più ampio possibile oltre che rispettoso dei principi costituzionali in materia le esigenze del soggetto disabile.

Il contenuto del Progetto individuale di vita di cui all'art. 14 della l. n. 328/2000 è condizionato, giusta le disposizioni del comma 2 di tale articolo, alle risorse disponibili nell'ambito della programmazione nazionale e regionale di cui all'art. 18 e alla programmazione zonale dall'art. 19 (che di dette risorse fissano anche il limite) e, a livello regionale, del fondo regionale per le politiche

sociali di cui all'art. 34 della l.r. 23/2003, ragion per cui, il Comune, quale “anello terminale della catena”, sconta le scelte allocative delle risorse provenienti dall'Ente Regione.

Non di meno, l'asserita carenza di risorse non può giustificare l'adozione stessa del Progetto individuale, quale modello di “presa in carico globale” della persona disabile che non si esaurisce nella mera erogazione di prestazioni, essendo anzi, come già rilevato da questo TAR (n. 106 del 28.1.2022), ma quale documento generale, cui devono coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici (cfr. TAR Catanzaro n. 440 del 2013 § 2), compresi quelli già in corso di svolgimento, in materia riabilitativa, di integrazione scolastica, di inserimento lavorativo e sociale, nonché in tema di mobilità e al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive, nel senso che, a differenza delle altre ipotesi in cui vi è erogazione di un servizio specifico, con esso si intende garantire all'utente quel “supplemento di garanzie”, che non si esaurisce in un mero “smistamento” della persona all'interno di una gamma di contenitori ma si propone l'obiettivo ulteriore dell'autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni esclusione sociale, anche mediante il cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità.

PUBBLICA SICUREZZA

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 7 aprile 2022 n. 604 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)
DASPO - Presupposti - discrezionalità amministrazione - sindacabilità - mancato riconoscimento dalla vittima - irrilevanza**

È legittimo il DASPO irrogato ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401 per aver preso parte, nei locali di uno stabilimento balneare, ad un'aggressione ad un soggetto che indossava una maglietta celebrativa di una squadra ritenuta antagonista, laddove il soggetto colpito dal provvedimento era stato identificato -a seguito della visione, da parte degli investigatori, delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza dello stabilimento- quale appartenente al gruppo di persone rese responsabili della citata aggressione e pertanto deferito unitamente agli altri suddetti, qualora dal complesso delle circostanze concrete possa ragionevolmente trarsi il convincimento circa la partecipazione attiva del ricorrente all'evento in questione in quanto facente parte del gruppo dei soggetti alcuni dei quali avrebbero aggredito materialmente la vittima, pur non ascrivendosi al ricorrente alcuna specifica condotta materialmente aggressiva.

A fronte di ciò risulta irrilevante il fatto che il ricorrente non sia stato riconosciuto da alcuno dei presenti nello stabilimento balneare, dalla vittima o da quanti si trovavano con essa al momento dell'aggressione, ovvero dai titolari e gestori dello stabilimento balneare, viepiù qualora la dinamica e la concitazione degli eventi abbia impedito loro di poter nettamente distinguere i singoli partecipanti anche in considerazione dell'assembramento verificatosi e del dileguamento del gruppo di aggressori subito dopo il fatto. Né rileva che nessun fotogramma, ripresa, testimonianza lo avrebbe indicato quale responsabile di condotte violente o minacciose od inneggianti alla violenza ai danni della vittima, viepiù qualora manchi una sua spiegazione alternativa in ordine alla dinamica dei suoi movimenti evincibili dalla documentazione foto-cinematografica che ragionevolmente lo qualifica come interno al gruppo in seno al quale è maturato l'evento aggressivo.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 2 novembre 2022, n. 1908 (Pres. Iannini, Est. Gaglioti)

Misure di prevenzione - Avviso orale o diffida - Adozione - Presupposti - Individuazione.

L'avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge, che rappresenta, invero, la misura più tenue tra quelle previste dalla l. n. 1423 del 1956 e costituisce la condicio sine qua non per l'eventuale applicazione delle misure di cui alla stessa legge, ben può essere motivato con riferimento anche a specifici sospetti a carico del destinatario, purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere l'appartenenza ad una delle menzionate categorie ex art. 1, l. n. 1423 del 1956. Infatti, presupposto per l'emanazione dell'avviso in questione non è l'esistenza di specifiche

prove sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti sugli elementi di fatto che, secondo la regola della logica e della ragionevolezza, inducano la competente Amministrazione a ritenere la sussistenza di quelle condizioni di pericolosità sociale che possano dar luogo all'applicazione di misure di prevenzione, ossia la configurabilità, nel soggetto destinatario dell'avviso, di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 11 novembre 2022, n. 1976 (Pres., Est. Iannini)
Armi e materie esplodenti - Licenza di porto d'armi - Furto di fucile da caccia agevolato da negligenza nella custodia - Revoca licenza - Legittimità.

Il furto di un fucile da caccia agevolato da negligenza nella custodia è causa legittima di adozione del provvedimento interdittivo della detenzione di armi adottato dall'autorità prefettizia e della conseguente revoca della licenza di porto di fucile.

ACCESSO AGLI ATTI

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 14 ottobre 2022, n. 1737 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)

L'art. 2 d.m. 4 novembre 1994, n. 757, preclude l'accesso ai documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Ai fini della cooperazione tra i diversi diritti, il segreto istruttorio non può essere opposto ai fini di un diniego di accesso agli atti, allorquando non vi siano più rapporti di lavoro in atto tra i lavoratori che hanno reso le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e la società che ha chiesto l'accesso ai relativi verbali; in tali casi, infatti, non esistendo più un rapporto di lavoro in atto, non risulta giustificato invocare la prevalenza delle esigenze di riservatezza del lavoratore rispetto al diritto di difesa di chi ha presentato la richiesta di accesso.

APPALTI

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 14 novembre 2022, n. 2015 (Pres. Iannini, Est. Bucca)

I tratti differenziali del contratto d'appalto rispetto a quello di somministrazione di personale si compendiano nel fatto che attraverso il contratto di appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato (cfr. art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003); nel contratto di somministrazione, al contrario, l'agenzia invia in missione dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi (cfr. art. 30 d.lgs. n. 81/2015).

La giurisprudenza ha poi specificato gli indici in presenza dei quali deve ritenersi che l'affidamento abbia ad oggetto la somministrazione di personale, seppur formalmente qualificato come "appalto": a) la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro; b) l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente; c) l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente; d) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; e) l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, sentenza 22 novembre 2022, n. 2137 (Pres. Iannini, Est. Ugo)

Nelle gare telematiche ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il caricamento sulla piattaforma informatica della procedura di un'offerta economica priva della marcatura temporale

(richiesta dalla *lex specialis*) costituisce un vizio essenziale dell'offerta, e non una mera irregolarità formale della stessa, che giustifica quindi l'esclusione del concorrente dalla gara e non consente l'attivazione del soccorso istruttorio.

CONCORSI

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 13 gennaio 2022, n. 13 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)

La qualità di idoneo in una graduatoria ancora efficace non attribuisce, a fronte della carenza in organico di professionalità corrispondenti, un diritto soggettivo all'assunzione e ciò in quanto la pubblica amministrazione non è vincolata a sopperire a tale carenza, dovendo preliminarmente verificare la sussistenza o meno dei presupposti di legge e della necessaria provvista finanziaria per il reclutamento di personale. Ove l'amministrazione si determini a colmare il vuoto d'organico, a fronte dell'alternativa tra assumere il nuovo personale attingendo dalla graduatoria efficace ovvero indire una distinta procedura selettiva, il soggetto pubblico dovrà orientare la propria scelta in conformità al principio del *favor* ordinamentale per l'utilizzazione delle graduatorie con idonei, principio che realizza con pienezza la finalità di contenimento della spesa pubblica - in considerazione dei costi derivanti dallo svolgimento di un nuovo concorso - e recede solo in ipotesi di speciali discipline di settore, di particolare circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente, che devono in ogni caso essere puntualmente indicate.

EDILIZIA

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 9 giugno 2022, n.987 (Pres. Iannini, Est. Ugo)

Il proprietario di un'area, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell'organo preposto, può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull'istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere in modo espresso. Pertanto, in ipotesi di segnalazioni circostanziate e documentate, l'Amministrazione ha l'obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell'abuso della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dell'esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente silente.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, sentenza 1 luglio 2022, n. 1197 (Pres. Iannini, Est. Ugo)

Ai fini del rilascio del titolo edilizio, l'attività istruttoria che l'Amministrazione deve svolgere in merito alla legittimazione del richiedente, essendo finalizzata alla verifica dell'esistenza di un idoneo titolo di godimento sull'immobile interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, non deve essere diretta ad effettuare complesse indagini e ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà del richiedente. Di conseguenza, l'Amministrazione è onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo astrattamente idoneo alla disponibilità dell'area oggetto dell'intervento edilizio, desunta dagli atti pubblici prodotti e, in via residuale, dalle risultanze catastali.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 4 ottobre 2022, n. 1646 (Pres. Iannini, Est. Bucca)

Costituisce preciso onere del privato che ha commesso l'abuso edilizio provarne l'epoca di realizzazione. L'onere per il privato di dimostrare che l'opera è stata completata entro la data utile comporta che neanche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente a tal fine, essendo necessari inconfutabili atti o documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrano la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto. Infatti, trattandosi di fornire prova dell'epoca in cui un'iniziativa squisitamente privata - quale una costruzione edilizia - ha trovato luogo,

il relativo onere probatorio gravante sulla stessa parte privata non può essere assolto mediante l'allegazione di un semplice principio di prova, bensì si configura come un onere probatorio pieno.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, sentenza 2 novembre 2022, n. 1899 (Pres. Iannini, Est. Ugo)

Il termine di impugnazione di un titolo edilizio in sanatoria decorre, per il terzo proprietario confinante, non necessariamente dalla data in cui il permesso a costruire in sanatoria è stato pubblicato sull'Albo pretorio, bensì dalla data in cui il terzo ne ha avuto conoscenza effettiva, se del caso, all'esito di un'apposita istanza d'accesso.

ELEZIONI

Tar Calabria - Catanzaro, Sez. II, 24 marzo 2022, n.520 (Pres. Iannini – Est. Tallaro)

Le dichiarazioni dei terzi elettori (di aver votato scheda bianca o nulla o di aver dato questa o quella preferenza) non possono ritenersi ammissibili perché violative del valore costituzionale della segretezza del voto ex art. 48, comma 2, Cost.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 21 maggio 2022, n. 875 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)

In materia elettorale, il soccorso istruttorio, pur astrattamente previsto, seppure con una declinazione del tutto peculiare, non può essere utilizzato se non in forma residuale e pertanto a fini di mera regolarizzazione; si tratta cioè di una disciplina speciale non assimilabile a quella che informa le procedure di gara (ove si è gradualmente evoluto verso una dimensione sostanziale) e che riflette la necessità, ancorché si discorra di « nuovi documenti », di assicurare il pieno rispetto del termine perentorio di presentazione delle liste. Non va peraltro trascurato che l'espletamento delle operazioni di soccorso istruttorio possono essere effettuate soltanto “entro il giorno successivo” alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, giorno in cui la commissione elettorale effettua le relative operazioni di ammissione o esclusione, cosicché la sua mancata attivazione a distanza di più giorni dalla data fissata esclude ex se ogni possibilità di rituale integrazione documentale.

SALUTE PUBBLICA

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, ordinanza 13 gennaio 2022, n. 7 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)

Con riferimento all'ipotesi di inosservanza, da parte di un infermiere, dell'obbligo, sancito dall'art. 4 d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con mod.con l. 28 maggio 2021, n. 76, di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, non sussiste il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dal provvedimento di sospensione dall'Albo professionale, laddove i motivi dedotti dal ricorrente avverso il provvedimento non riguardino la sussistenza di elementi ostativi alla sottoposizione, da parte sua, alla vaccinazione obbligatoria, ma solo di carattere formale, posto che il ricorrente potrà agevolmente rimuovere gli effetti negativi dell'atto impugnato sottoponendosi alla vaccinazione anti Covid-19, così adempiendo a un preciso obbligo derivante dalla legge e, ancor prima, dal giuramento professionale; d'altra parte, nel bilanciamento tra gli interessi in gioco, quello del ricorrente all'esercizio dell'attività sanitaria e alla correlativa percezione della remunerazione in violazione dell'obbligo vaccinale è destinato a soccombere a fronte delle pressanti esigenze di tutela della salute pubblica e, soprattutto della salute di chi si rivolga al personale sanitario.

STRANIERI

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 18 maggio 2022, n. 837 (Pres. Iannini, Est. Bucca)

In tema di permesso di soggiorno, in relazione ad una condanna riportata per un reato ostativo, il solo elemento sopravvenuto di cui si possa tener conto è il provvedimento che annulla la causa ostativa,

ossia l'eventuale riforma della sentenza nei successivi gradi di giudizio, mentre non può rilevare l'asserita successiva corretta condotta di vita.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

T.a.r. Calabria - Catanzaro - Catanzaro, Sez. II, ordinanza 28 febbraio 2022, n. 356 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-*septies*, comma 2, lett. g), d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione, e cioè la l. 17 dicembre 2021, n. 215, per contrasto con l'art. 24 Cost., da solo e, nella misura in cui riguarda anche il giudizio d'ottemperanza svolto davanti al giudice amministrativo, in combinata lettura con l'art. 113 Cost. nella parte in cui prevede che *«al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma (e cioè le attività di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, nonché le attività di monitoraggio e di gestione del contenzioso), assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'art. 19, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive (...). Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025»*.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. II, sentenza 29 luglio 2022, n. 1393 (Pres. Iannini, Est. Ugo)

In tema di azioni a tutela di interessi diffusi, come quelli ambientali, il criterio della *vicinitas*, quale elemento di differenziazione della posizione del singolo, consente di individuare la sussistenza della legittimazione a proporre il ricorso, ma non è sufficiente, di per sé, a fondare anche l'interesse ad agire, dovendo invece l'interessato allegare in atti, oltre al danno all'interesse superindividuale, anche una lesione diretta e personale ai propri beni.

T.a.r. Calabria - Catanzaro - Catanzaro, Sez. II, ordinanza 3 novembre 2022, n. 1928 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)

Qualora, in sede di decisione, il collegio nulla disponga, l'ammissione al patrocinio disposta in via anticipata e provvisoria dalla Commissione si deve intendere tacitamente confermata, atteso che spetta al giudice procedente il compito di assicurare, in via definitiva, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti e di negarlo allorché i presupposti non sussistano.

Qualora il giudice amministrativo definisca il ricorso con sentenza immediata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., esso deve anche decidere sulla richiesta di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato che non sia stata esaminata in via anticipata e provvisoria dalla competente Commissione; ove tale decisione sia contenuta nella sentenza, essa, in ragione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, può essere impugnata dalla parte cui il beneficio sia stato negato con il ricorso previsto dall'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Nel caso in cui, avverso il decreto di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, sia stato proposto il ricorso previsto dall'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel processo amministrativo il procedimento da seguire è il rito ordinario con trattazione in udienza pubblica, secondo la regola generale di cui all'art. 87 c.p.a., e previa notificazione del ricorso all'amministrazione finanziaria che è da individuare nel Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

In assenza di una specifica norma sul punto e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sui giudizi bifasici, i componenti del collegio che hanno deliberato sull'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non sono obbligati ad astenersi dal giudizio di opposizione, atteso che solo quest'ultimo ha natura pienamente contenziosa sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.

Deve ritenersi scusabile l'errore della parte che abbia depositato il ricorso senza prima notificarlo al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, attese la frammentarietà e la lacunosità della normativa in materia di opposizione alla decisione del giudice amministrativo di non ammettere la parte al patrocinio a spese dello Stato, nonché la mancanza di giurisprudenza in merito.

Organico del personale in servizio al 1° gennaio 2023

Elenco del personale di magistratura

Presidente del Tribunale: Giancarlo Pennetti

Presidente della Seconda Sezione: Giovanni Iannini

Magistrati: Francesco Tallaro, Arturo Levato, Domenico Gaglioti, Aberto Ugo, Manuela Bucca.

Magistrato fuori ruolo per un triennio a decorrere dall'aprile 2022: Francesca Goggiamani

Elenco del personale amministrativo

Segretario Generale: Pasquale Alvaro

Funzionari: Eleonora Spasari, Mario Corrado, Manuela Maiore, Massimo Nisticò, Mariacristina Sirianni, Paola Spinella, Evelyn Ranieli.

Assistenti: Marianna Chiaramida, Lidia Fabiano, Teresa Garcea, Davide Longo, Santo Marino, Saverio Quaresima, Valentina Vignando, Rita Corrado, Salvatore Cristofaro, Caterina Mirarchi e Mario Bonofiglio (Informatico).

Operatori: Sergio Aloisi.

Elenco dei Tirocinanti ex articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69:

Giuseppe Farcomeni, Marta Fazio, Flavia Montagnese e Maria Giovanna Begonio.

ISTANZE CAUTELARI

Ricorsi pervenuti validi: n. 1690

Ricorsi con istanza cautelare: n. 661 (pari al 39 %)

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

Decreti cautelari: n. 172

Decreti presidenziali: n. 66

Decreti Ingiuntivi: n. 5

Ordinanze presidenziali: n. 43
Decreti decisori: n. 143
Ordinanze cautelari: n. 415
Ordinanze collegiali: n. 481
Sentenze brevi: n. 168
Sentenze: n. 1579

RICORSI DEL 2022 DEFINITI

Ricorsi pervenuti: n. 1690
Ricorsi definiti nell'anno n. 573 (pari al 30%)

SENTENZE 2022 APPELLATE

Sentenze pubblicate nel 2022: n. 1747 (168 sentenze brevi + 1579 sentenze)
Sentenze del 2022 appellate n. 101 (pari al 6%)


STATISTICHE GENERALI ANNO 2022

Ricorsi sopravvenuti per materia

ACCESSO AI DOCUMENTI (ex art. 116 c.p.a.)	69
DOMANDA DI ACCERTAMENTO NULLITA' (ex art.31 co.4 c.p.a)	3
ELETTORALE (ex art.129 c.p.a)	4
IN OTTEMPERANZA	665
ORDINARIO	790
PER INGIUNZIONE (ex art. 118 c.p.a.)	2
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA(ex artt.15 co4 e 16 co3 c.p.a)	13
RISARCIMENTO DANNO (ex art. 30 c.p.a.)	6
RITO ABBREVIATO (ex art. 119 c.p.a.)	2
RITO APPALTI (ex art. 120 ss c.p.a.)	59
SILENZIO P.A. (ex art. 117 c.p.a.)	72
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO	5
TOTALE	1690

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
RICORSI SOPRAVVENUTI	1661	1962	1597	1924	1690
SENTENZE PUBBLICATE	1894	1812	1658	1634	1747
DECRETI DECISORI PUBBLICATI	650	514	235	184	143
RICORSI PENDENTI	3260	2864	2476	2525	2252
STIMA DURATA MEDIA GIUDIZI	658 GG	521 GG	558 GG	527 GG	487 GG

La stima della durata media dei giudizi è stata calcolata adottando la formula di giacenza media dell'ISTAT: $365 * [\text{Pendenti iniziali} + \text{Pendenti finali} / \text{Iscritti} + \text{Definiti}]$



CALENDARIO UDIENZE 2023

I SEZIONE

GENNAIO

18 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

FEBBRAIO

1 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

15 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

MARZO

1 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

15 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

APRILE

5 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

19

MAGGIO

3 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

17 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

GIUGNO

7 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

21 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

LUGLIO

5 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

26 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30

SETTEMBRE

6 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30

20 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

OTTOBRE

4 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

18 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

NOVEMBRE

8 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

22 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

DICEMBRE

13 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

CALENDARIO UDIENZE 2023

II SEZIONE

GENNAIO

11 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

25 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

FEBBRAIO

8 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

22 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

MARZO

8 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

22 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

APRILE

12 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

MAGGIO

10 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

24 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

GIUGNO

14 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

28 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

LUGLIO

12 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

26 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30

SETTEMBRE

6 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30

27 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

OTTOBRE

11 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

25 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

NOVEMBRE

15 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

29 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30

DICEMBRE

12 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h.11.30



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

VISTO l'art. 13, co. 1, n. 6) della legge n. 186/1982, che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza a stabilire i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

VISTO l'art. 2 della delibera assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013, che dispone che la suddetta ripartizione sia statuita dal Presidente del TAR all'inizio di ogni anno "secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano quantitativo e qualitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni", con la possibilità di apportare modifiche nel corso dell'anno "per riequilibrare il carico di lavoro";

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10/12/1999 di istituzione presso questo TAR della Calabria, sede di Catanzaro, di una sezione interna;

VISTO il precedente decreto di ripartizione delle materie n. 34/2021;

VISTI i dati inerenti i ricorsi depositati presso questo TAR nel corso del 2022;

VALUTATO che la ripartizione operata con il citato decreto n. 34/2021 ha assicurato un adeguato bilanciamento quali-quantitativo del carico di lavoro delle due sezioni giurisdizionali, anche per quanto riguarda la specifica distribuzione dei ricorsi di ottemperanza legge Pinto tra prima e seconda sezione, secondo la sequenza 2-1;

RITENUTO, pertanto, di proseguire anche nell'anno 2023 l'attuale ripartizione delle materie tra le sezioni, ferma la possibilità di eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'anno;

SENTITO il Presidente della II Sezione Dott. Giovanni Iannini;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno 2023 è confermata la vigente ripartizione delle materie tra le due Sezioni stabilita con decreto n. 34/2021, che di seguito si riporta:

SEZIONE PRIMA

- Atti di competenza della Presidenza della Repubblica e della Presidenza Consiglio dei Ministri;
- Atti di competenza del Ministero degli Esteri, Ministero dell'Interno, ancorché connessi ad atti di altre autorità pubbliche, Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Attività economiche e professionali: commercio, industria, artigianato, agricoltura, caccia e pesca, turismo, autorizzazioni e abilitazioni in materia di circolazione stradale, polizia urbana e ad altre attività;
- Ambiente, beni paesaggistici, culturali, storici, miniere, cave e torbiere;



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

- Pubblico impiego non contrattualizzato;
- Provvedimenti relativi alle armi e agli esplosivi;
- Provvedimenti concernenti la sicurezza delle persone, ordinanze urgenti e contingibili;
- Atti e procedimenti in materia di organizzazione di enti pubblici e dello Stato;
- Servizi pubblici (concessioni, affidamenti);
- Servizi relativi all'Istruzione Universitaria;
- Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni diverse da quelle riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- Ricorsi relativi alle elezioni regionali e alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai Comuni ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla prima Sezione e comunque proposti nei confronti delle Amministrazioni Statali, salvo quanto stabilito dall'art. 4 del presente decreto;
- Ogni competenza non attribuita espressamente alla Seconda Sezione;

SEZIONE SECONDA

- Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee e requisizioni, anche nell'ipotesi in cui si contesta l'imposizione di un vincolo specifico;
- Procedimenti e provvedimenti inerenti la localizzazione di lavori pubblici e di opere di pubblica utilità, ivi compresi impianti di telecomunicazioni;
- Beni demaniali e patrimoniali (concessione e gestione);
- Sovvenzioni e agevolazioni alle imprese;
- Pubblico impiego contrattualizzato;
- Edilizia e Urbanistica;
- Ordini professionali, albi, iscrizioni e relativi esami di Stato;
- Formazione professionale;
- Tributi e tasse;
- Servizio scolastico (esclusa l'Università);
- Servizio Sanitario nazionale (determinazione del "budget", accreditamenti, autorizzazioni, registrazioni, servizio veterinario, farmacie);
- Provvedimenti relativi agli immigrati;
- Previdenza, sicurezza e tutela del lavoro;
- Ricorsi relativi alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai comuni ricadenti nella provincia di Cosenza;



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Seconda Sezione e proposti nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle Statali, salvo quanto stabilito dall'art. 4 del presente decreto.

ART. 2

Nel caso di ricorsi connessi il Presidente provvederà alla riunione presso unica sezione in deroga alla ripartizione, di regola mediante attrazione alla sezione presso la quale è assegnato il ricorso con deposito più risalente.

ART. 3

L'assegnazione dei ricorsi all'una o all'altra sezione sarà effettuata con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato. Non potrà essere operata in ragione della prospettazione, della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione della difesa delle parti.

ART. 4

I ricorsi di ottemperanza del giudicato afferenti i provvedimenti di Corte d'Appello di condanna al pagamento somme resi sulle domande ex lege 24 marzo 2001, n. 89, sono assegnati alternativamente alla Prima e alla Seconda Sezione (secondo la sequenza 2-1), con eccezione dell'ipotesi in cui più ricorsi vengano contemporaneamente proposti dallo stesso difensore in relazione allo stesso decreto di Corte d'Appello di cui si chiede l'esecuzione mediante ottemperanza al giudicato.

ART. 5

La Segreteria Generale curerà la comunicazione del presente decreto al Presidente della Seconda sezione, ai Magistrati, all'Ufficio ricezione ricorsi e ai direttori di Segreteria delle Sezioni interne.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella sala Avvocati nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Catanzaro, 27 dicembre 2022

Il Presidente

Dott. Giancarlo Pennetti

Giancarlo
Pennetti
27.12.2022
10:40:26
GMT+01:00

